



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DISPOSITIVO: VALENZA MERAMENTE INFORMATIVA DELLA
PREVIA COMUNICAZIONE**

- Ordinanza del 03/11/2025, n. 888 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Locatelli;
- Rel. Locatelli.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 016 DISPOSITIVO -
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO
– DISPOSITIVO

Giudizio tributario - Dispositivo - Comunicazione alle parti - Mera valenza
informativa - Successiva pubblicazione della sentenza - Difformità - Correzione
per errore materiale – Possibilità - Esclusione.

Massima

La comunicazione alle parti del dispositivo del giudizio tributario, prima della
pubblicazione della sentenza, riveste, essenzialmente, valore informativo senza
alcuna valenza esecutiva, a differenza di quanto avviene in sede penale e nel
processo del lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha negato
l'esperibilità del rimedio della correzione per errore materiale in un caso nel
quale il dispositivo, contenuto nella sentenza pubblicata, era difforme da quello,
previamente, comunicato alle parti, avendo il giudice, in sede motivazionale,
fornito adeguata spiegazione di tale discrasia).

Rif. Normativi

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 35

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 37

Conformità

- C.G.T. II° Sardegna, n. 233 del 11.02.2025

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

AMMISSIBILE LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI SE PENDE LA CONTROVERSIA DA DEFINIRE PURCHÉ NON ESITATA IN SENTENZA DEFINITIVA

- Sentenza del 19/03/2025, n. 17/1310 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano

Composizione

- Pres. Mottes
- Rel. Bolognesi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 522 CONDONO FISCALE - "SOLVE ET REPETE"

Definizione delle liti fiscali pendenti - Definizione agevolata (Rottamazione-*quater*) - Inammissibilità del ricorso introduttivo della lite - Diniego - Illegittimità.

Massima

Ai fini della definizione delle liti fiscali, la pendenza della controversia deve intendersi in senso formale, per cui la dedotta inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio non osta alla sua definizione, atteso che è sufficiente la potenziale idoneità del ricorso a consentire il sindacato giurisdizionale sul provvedimento impugnato, in difetto di una statuizione del giudice tributario con sentenza definitiva. (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto la censura del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, argomentato dall'Ufficio in termini di asserito uso strumentale del processo).

Rif. Normativi

- L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 186 a 202



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità - Non si registrano precedenti

Anno pubb. - 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

OBBLIGATORIO ANNULLARE IN AUTOTUTELA LA SANZIONE IRROGATA SE INTERVIENE LA DEFINIZIONE DELLA LITE PENDENTE SULLA DEBENZA DELL'IMPOSTA

- Sentenza del 11/12/2024, n. 1/462 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova

Composizione

- Pres. Campanile
- Rel. Campanile

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AUTOTUTELA Lite fiscale pendente - Definizione dell'imposta - Sanzione collegata al tributo - Successiva irrogazione - Illegittimità - Autotutela obbligatoria - Necessità.

Massima

A seguito della definizione della lite fiscale pendente relativa alla somma dovuta a titolo di imposta, è illegittima la successiva irrogazione, ancorché contestata separatamente, della sanzione collegata al tributo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto la censura del contribuente avverso il diniego di autotutela da parte dell'Amministrazione, il cui esercizio rivestiva natura obbligatoria a fronte della manifesta illegittimità della sanzione).

Rif. Normativi

- L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 186 a 202

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 *quater*

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

- 2024



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE DINANZI ALLA CGT LA
COMUNICAZIONE DI SCARTO DI CESSIONE DI CREDITO DI
IMPOSTA PER *BONUS* EDILIZI**

- Sentenza del 08/01/2025, n. 1/19 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia

Composizione

- Pres. Caracciolo
- Rel. Burelli

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE -
"SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

Atti impugnabili – Atti atipici - Bonus edilizi – Cessione del credito –
Comunicazione di scarto – Impugnabilità.

Massima

In materia di cessione di crediti di imposta per *bonus* edilizi anche mediante sconto in fattura, la comunicazione di scarto da parte dell'Amministrazione finanziaria, funzionale a rendere la cessione inopponibile per ritenuta sussistenza di rischi di frode ed assimilabile ad un diniego di agevolazione, è autonomamente impugnabile, sebbene non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 564/1992, alla luce di un'interpretazione estensiva del novero degli atti impugnabili ed in quanto lesiva della sfera giuridica del titolare della detrazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego di autotutela da parte dell'Ufficio avente ad oggetto la richiesta di annullamento di comunicazione di scarto).

Rif. Normativi

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 122 *bis*

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- L. 17 luglio 2020, n. 77
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

Conformità

- Cass. civ, Sez. 5, n. 21254 del 19/07/2023
- Cass. civ, Sez. 5, n. 33558 del 01/12/2023
- CGT I° grado di Padova, Sez. 1, n. 319 del 09/09/2024

Difformità

- CGT I° grado di Avellino, Sez. 1, n. 1537 del 23/12/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**COMUNICAZIONE DI SCARTO DI CESSIONE DI CREDITO DI
IMPOSTA PER *BONUS* EDILIZI IMPUGNABILE UNITAMENTE AL
SUCCESSIVO DINIEGO DI AUTOTUTELA**

- Sentenza del 08/01/2025, n. 1/19 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia
- Pres. Caracciolo
- Rel. Burelli

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE -
"SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -- RICORSO
INTRODUTTIVO

Bonus edilizi – Comunicazione di scarto – Impugnazione – Termine.

Massima

La comunicazione di scarto da parte dell'Amministrazione finanziaria, finalizzata a renderle inopponibile una cessione di credito per *bonus* edilizio, è impugnabile dal contribuente unitamente al successivo diniego di autotutela, non essendo il suo inserimento nel cassetto fiscale dell'impresa, che ha comunicato la cessione, idoneo a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente cedente.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 122 *bis*
- L. 17 luglio 2020, n. 77
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LEGITTIMA LA NOTIFICA CARTACEA DEL RICORSO DEL
CONTRIBUENTE “IN PROPRIO” E SUCCESSIVA SANATORIA PER
RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO**

- Sentenza del 24/11/2025, n. 713 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia
- Giud. monocr. Caracciolo

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 318 NOTIFICAZIONI - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Ricorso - Difesa in proprio - Notifica in modalità cartacea - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.

T



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

La notifica cartacea del ricorso da parte del contribuente che si difende in proprio, effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non è da considerarsi inesistente. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l'obbligo di utilizzo di modalità telematiche per il successivo deposito ammette la possibilità di regolarizzazione, tenendo conto, nella fattispecie in esame, del principio del raggiungimento dello scopo).

Rif. Normativi

- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 16 *bis*, comma 3
- D.M. Economia e Finanze 23/12/2013, n. 163

Conformi

- Cass. civ., Sez. 5, n. 585 del 10/01/2025
- C.T.R. Lombardia, sez. I, n. 4441 del 15/12/2021

Difformi

- Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 4815 del 24/02/2025

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMPUGNABILE LA COMUNICAZIONE DI SCARTO DELL'OPZIONE
DI SCONTO IN FATTURA RELATIVA AL "SUPERBONUS 110%"**

- Sentenza del 28/04/2025, n. 124 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna
- Pres. Cottignola
- Rel. Ricci

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Superbonus 110% - Opzione di sconto in fattura - Comunicazione di scarto – Impugnabilità innanzi al giudice tributario – Sussistenza.

Massima

La comunicazione di scarto dell'opzione di sconto in fattura relativa al "superbonus 110%", esercitata *ex art.* 121 - D.L. 19/05/2020, n. 34, conv. con modd. in legge 17/07/2020, n. 77, è impugnabile dinanzi alla giurisdizione tributaria, in quanto ha natura di atto che esprime la volontà dell'Amministrazione di limitare l'ambito applicativo di un'agevolazione fiscale prevista dalla legge, con effetti corrispondenti alla revoca (parziale) di cui all'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992, essendo disconosciuta la possibilità di utilizzare il credito d'imposta in compensazione.

Rif. Normativi

- D.L. 19/05/2020, n. 34, art. 121
- L. 17/07/2020, n. 77
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. h)

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ILLEGITTIMA LA COMUNICAZIONE DI SCARTO DELL'OPZIONE
DI SCONTO IN FATTURA RELATIVA AL "SUPERBONUS 110%" PER
L'INTERO CREDITO**

- Sentenza del 28/04/2025, n. 124 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna

Composizione

- Pres. Cottignola
- Rel. Ricci

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE -
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Superbonus 110% - Opzione di sconto in fattura - Comunicazione di scarto per
l'intero credito - Illegittimità – Sussistenza.

Massima

È illegittima la comunicazione di scarto dell'opzione di sconto in fattura relativa
al "superbonus 110%", esercitata *ex art.* 121 D.L. 19/05/2020, n. 34, conv. con
modd. in legge 17/07/2020, n. 77, con la quale si contesta non l'esistenza del
credito ma il suo ammontare. (In motivazione la Corte ha ulteriormente
affermato che, in tale ipotesi, l'Agenzia deve procedere al recupero della parte
di credito non spettante e indebitamente compensata ai sensi dell'art. 38-*bis* del
d.P.R. 29/09/1973, n. 600).

Rif. Normativi

- D.L. 19/05/2020, n. 34, art. 121
- L. 17/07/2020, n. 77
- D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 38-*bis*

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

RIMBORSO INAMMISSIBILE SENZA IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

- Sentenza del 23/09/2025, n. 203 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia

Composizione

- Pres. Montanari
- Rel. Montanari

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 208 RIMBORSI - IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

Necessità di provocare il silenzio - Rifiuto dell'Amministrazione nell'ipotesi di riscossione a mezzo ruolo - Esclusione - Avviso di mora - Mancata impugnazione - Pagamento - Successiva presentazione di istanza di rimborso - Inammissibilità - Fondamento.

Massima

In tema di processo tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta: ne deriva che, allorquando sia stata notificata una intimazione di pagamento, l'impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro di essa, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, con l'ulteriore conseguenza che, ove il contribuente non ricorra contro l'intimazione con la quale l'Amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, è inammissibile l'istanza di rimborso presentata, dopo aver pagato il tributo nei termini richiesti, in quanto la stessa contrasta con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l'attività esattiva dell'Amministrazione.

Rif. Normativi

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

Conformità

- Cass., Sez. 6-5, ord. n. 20367 del 31/07/2018

Anno pubb.

2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CIRCA LA NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DA INDIRIZZO
NON INCLUSO NEL REGISTRO INI-PEC**

Sentenza del 30.6.2025 n 9043 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 27

Composizione

Presidente Dott. Massimo Gino Fanucci
Relatore Dott.ssa Giuseppine Luciana Barreca

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Cartella di pagamento Irpef - Notificazione a mezzo PEC – Indirizzo del mittente non incluso nel registro INI-Pec – Regolarità - Sussistenza

Massima

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui proviene, posto che essa è ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente, che voglia farne rilevare l'irregolarità, evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

Rif. Normativi

Art. 36 bis D.P.R. n. 633/1972; Art. 26 D.P.R. n. 602/1973; Artt. 156, comma 3 e 160 c.p.c.

Conformità

Cass. S.U. Sent. n. 18684/2023

Anno pubb.

2025

**SULLA CONTESTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA OFFERTI IN GIUDIZIO DAL
CONTRIBUENTE**

Sentenza del 1.9.2025 n 11723 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 10

Composizione

Presidente Dott.ssa Vania Gagliardi
Relatore Dott.ssa Desiree' Di Geronimo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Elementi di prova – Contestazione – Necessità – Fondamento.

Massima

La produzione documentale della parte ricorrente recante elementi di prova in merito alla spettanza di un beneficio deve essere puntualmente ed analiticamente contestata dalla parte resistente, la quale non può limitarsi apoditticamente ad affermare l'inidoneità della documentazione offerta dal contribuente per dimostrare il diritto al beneficio fiscale invocato.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 600/1973, artt. 36 e 36 ter; D.P.R. n. 380/2001, art. 16 bis, comma 1, lettere b), c) e d).

Conformità

CGT I grado Roma, Sez. 10, sent. n. 11723/2025

Anno pubb.

2025

SULL'EMENDABILITÀ DI DICHIARAZIONI FISCALI IN SEDE CONTENZIOSA

Sentenza del 1.9.2025 n 11732 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di
Roma, Sez. 8

Composizione

Presidente Dott. Franco Bruno Compagni

Relatore Dott. Luigi D'Angiolella

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Maggiore pretesa tributaria – Opposizione - Limiti - Fattispecie

Massima

Il contribuente ha la possibilità, anche in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco, anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato, allegando l'emendabilità di errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione fiscale ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal rispetto di termini decadenziali. (Fattispecie in tema di tardiva integrazione della dichiarazione).

Rif. Normativi

D.P.R. n. 322/1998, art. 2, commi 8 e 8 bis; D.P.R. n. 600/1973, art. 43

Conformità

Cass. Ord. n. 3451/2025

Anno pubb.

2025

SULLE CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI SINTETICITÀ E CHIAREZZA DEGLI ATTI DI CAUSA

Sentenza del 8.9.2025 n 11905 – Corte di Giustizia Tributaria
primo grado di Roma Sez. 2

Composizione Presidente Dott. Corrado Maffei

Relatore Dott. Giovanni Barone

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 015 SPECIFICITA'

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Imu – Ricorso in appello - Inosservanza del principio di sinteticità e chiarezza – Conseguenze – Inammissibilità – Fattispecie.

Massima

È inammissibile il ricorso che non rispetti l'obbligo di sinteticità e chiarezza degli atti di causa, risultando pregiudicata l'intelligibilità delle questioni poste all'attenzione del giudice. (Fattispecie relativa ad atto di appello lungo oltre sessanta pagine ed ottenuto scansionando immagini anche parziali di documenti vari e scrivendo appunti e considerazioni o norme a penna sugli atti scansionati).

Rif. Normativi Art. 18, comma 2, lett. c) e d) D.Lgs n. 546/1992

Conformità Cass. Civ. Sent. n. 21297/2016

Anno pubb. 2025

**SULL'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO CONTRO
L'ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA CHE
RIDUCE LA PRETESA FISCALE**

Sentenza del 11.9.2025 n 11990 – Corte di Giustizia Tributaria
primo grado di Roma Sez. 6

Composizione Giudice monocratico Dott.ssa Rosalba Di Giulio

77 TRIBUTI (IN GENERALE) - 358 RICORSO INTRODUTTIVO -
IN GENERE

Annullamento parziale in via di autotutela – Impugnabilità – Possibilità –
Esclusione – Fondamento.

Massima Il provvedimento di annullamento parziale adottato dall'Amministrazione finanziaria in via di autotutela, quando assume natura riduttiva della pretesa fiscale originaria contenuta in un avviso di accertamento divenuto definitivo, non è impugnabile davanti al giudice tributario, in quanto non costituisce un nuovo atto impositivo autonomo, bensì una mera revoca parziale dell'atto originario, poiché si limita a ridurre la pretesa fiscale già consolidata, senza introdurre nuovi obblighi, né innovazioni lesive degli interessi del contribuente. (In motivazione la Corte ha chiarito che diversamente accade, nel caso in cui il provvedimento di autotutela abbia una portata ampliativa della pretesa fiscale originaria — cioè aumenti o modifichi la pretesa originaria in senso peggiorativo per il contribuente — in quanto la parte innovata assume certamente carattere di nuovo atto impositivo impugnabile autonomamente).

Rif. Normativi Art .19 D. Lgs n. 546/1992

Conformità Cass. ord. n. 10947/2024 e sent. n. 12637/2024

Anno pubb. 2025

**SULLA RILEVANZA DELLA SENTENZA DEL GIUDICE
TRIBUTARIO IN SUCCESSIVI GIUDIZI RELATIVI ALLO STESSO
CONTRIBUENTE MA A DIVERSI ANNI D'IMPOSTA**

Sentenza del 16.10.2025 n 13665– Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 34

Composizione

Presidente Dott. Diego Sabatino

Relatore Dott. Giuseppe Cricenti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Sentenza del giudice tributario – Efficacia – Limiti - Fattispecie

Massima

La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti e a diverse annualità (Fattispecie in tema di imposta provinciale di trascrizione).

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 446/1997, art. 56, comma 1

Conformità

Cass. Sent. n. 8291/2025 e n. 38950/2021

Anno pubb.

2025

SULLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI

Sentenza del 18.11.2025 n 15374 – Corte di Giustizia Tributaria di
primo grado di Roma, Sez. 19

Composizione

Presidente Dott. Tommaso Virga

Relatore Dott. Caterina Garufi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Processo tributario – Spese processuali – Compensazione – Presupposti e
requisiti - Fattispecie

Massima

La compensazione delle spese processuali, prevista dall'art 15, comma 2, del d.lgs n. 546 del 1992, è consentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza. (Nel caso di specie, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese sono state poste a carico dell'Ufficio, posto che lo stesso è rimasto inerte a seguito dell'istanza di rimborso presentata dal contribuente).

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 546/1992, art. 15

Conformità

Cass. Sent. n. 23592/2024

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'ECCEZIONE DI INESISTENZA DELLA NOTIFICA NON
COMPRENDE ANCHE QUELLA DI NULLITÀ DELLA STESSA**

Sentenza del 12/09/2025, dep. 19/09/2025, n. 332/2025

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso, sez. 2, in
composizione monocratica.

Composizione

Giud Est. Paolitto

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Mutamento delle
deduzioni ed inserimento di nuovi temi di indagine -
Inammissibilità - Fattispecie relativa a vizi del procedimento
notificatorio.

Massima

In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impositivo non equivale a quella di nullità della notificazione medesima, non sussistendo una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità del procedimento notificatorio. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha escluso l'ammissibilità delle nuove contestazioni che il ricorrente - a fronte della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta notifica dell'avviso nei suoi confronti - aveva formulato in ordine alla legittimità di tale notifica, trattandosi di eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, ma formulate solo in udienza o in memoria, con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale, atteso che costituisce eccezione nuova, non consentita, quella con la quale il contribuente introduce una *causa petendi* diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo).

Rif. normativi

D.lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 24, 57.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Conf:
giurisprudenziali Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5369 del 02/03/2017 (Rv. 643479 - 01)
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8398 del 05/04/2013 (Rv. 625934 - 01)

Vedi:
Cass.: Sez. 5, Sentenza n. 15051 del 02/07/2014 (Rv. 631568 - 01)
Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 23856 del 05/09/2024 (Rv. 672153 - 01)

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**MODALITA' DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI AVVISO DI
ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE**

Sentenza del 12/09/2025, dep. 19/09/2025, n. 333/2025

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso, sez. 2, in
composizione monocratica.

Composizione

Giud Est. Paolitto

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
- Notificazione a mezzo raccomandata dell'avviso di liquidazione -
Disciplina applicabile - Disciplina concernente il servizio postale
ordinario - Relata di notifica o annotazione sull'avviso di ricevimento in
ordine alla persona cui è stata effettuata la consegna - Necessità -
Esclusione - Fondamento.

Massima

La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante
la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890 del 1982,
l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale
giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale
ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che non
deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso
di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e che l'atto
pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato
a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.
civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella
impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione.

Rif. normativi

Cod. Proc. Civ., art. 140

Cod. Civ., art. 1335

Legge 20/11/1982, n. 890, artt. 7, 14

Rif.

Conf:

giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 (Rv. 640546 - 01)

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014 (Rv. 631551 - 01)

Vedi:

Cass.: Sez. 5, Sentenza n. 25095 del 07/12/2016 (Rv. 641747 - 01)

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IL GIUDICE NEL MOTIVARE LA SENTENZA NON È TENUTO AD ESAMINARE SPECIFICAMENTE ED ANALITICAMENTE TUTTE LE QUESTIONI SOLLEVATE DALLE PARTI

- Sentenza del 04/03/2025, n. 628 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Gatti

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 039 ORDINE DELLE
QUESTIONI - IN GENERE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) -
Disamina specifica ed analitica di tutte le questioni sollevate dalle parti –
Necessità - Esclusione

Massima

In tema di motivazione della sentenza, il giudice, al fine di adempiere all'obbligo impostogli dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, conseguendone, pertanto, che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "*error in procedendo*", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che è legittimo che il giudice motivi con approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni, in applicazione del principio della cosiddetta "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.).

Rif. Normativi

- Disp. att. cod. proc. civ., art. 118



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 36

Conformità

- Cass., sez. 3, n. 26214 del 06/09/2022
- Cass., sez. 5, n. 11458 dell'11/05/2018
- Cass., sez. 5, ord. n. 363 del 09/01/2019

Anno pubb.

- 2025

SOSPENSIONE TERMINI PER COVID-19

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, Sez. IV,
Sentenza del 13/03/2025, n. 694

Composizione Rollero Giovanni Battista (Pres.) – Gallina Carmela (Rel) –Alberto Di Mario

133 238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI
PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Art. 18 d.l. n. 18 del 2020 – Applicazione – Condizioni

Massima L'art. 18 d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modifica in l. 27 del 2020) che, al
(a cura di fine di contrastare l'emergenza Covid – 19, prevede, tra l'altro, la
Fulvio Baldi) sospensione dei termini relativi alle attività di notifica, trova applicazione
laddove le entrate tributarie sono state affidate all'agente di riscossione
durante il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

Rif. normativi

Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83

Legge 24/04/2020 num. 27

Conformità

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INAMMISSIBILE IL DEPOSITO IN APPELLO DELLE NOTIFICHE DELL'ATTO
IMPUGNATO**

	- Sentenza del 25/07/2025, n. 15/1811 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
<u>Composizione</u>	- Pres. Secchi - Rel. De Domenico
	177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
	Notifiche dell'atto impugnato - Deposito in appello - Inammissibilità.
<u>Massima</u>	E' inammissibile il deposito in appello delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono il presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che il divieto di produzione delle notifiche in appello si sottrae alle censure di irragionevolezza e di violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., anche laddove non esclude dal proprio ambito di applicazione l'ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto depositare il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, ciò in quanto, nella disciplina generale dei "nova" istruttori in appello, la causa non imputabile coincide con un fatto estraneo alla sfera di controllo della parte, che rende impossibile la tempestiva deduzione della prova in prime cure).
<u>Rif. Normativi</u>	- D. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 58



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

<u>Conformità</u>	- Corte cost., n. 36 del 27/03/2025
<u>Anno pubb.</u>	- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**E' IRREGOLARE E NON INAMMISSIBILE IL RICORSO
INTRODUTTIVO REDATTO IN FORMATO ANALOGICO E
DEPOSITATO CON FIRMA DIGITALE**

- Sentenza del 02/10/2025, n. 2137 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Antonioli
- Rel. Cavallaro

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 339 FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
CONTENTZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -
PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA -
IN GENERE

Ricorso introduttivo - Redazione in formato analogico - Deposito con firma
digitale - Mera irregolarità.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di contenzioso tributario, il ricorso introduttivo redatto in formato analogico, con sottoscrizione autografa e trasformato in *file* .pdf, ove depositato in segreteria con firma digitale, è da ritenersi meramente irregolare e non inammissibile, presupponendo tale ultima sanzione processuale un'assoluta incertezza sulla provenienza dell'atto.

Rif. Normativi

- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 16-*bis*, comma 3
- D.M. Economia e Finanze 23/12/2013, n. 163

Conformità

- C.T.R. Lombardia, sez. 1, n. 4441 del 15/12/2021

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**GIUDIZIO ABBREVIATO ED EFFICACIA NEL PROCESSO
TRIBUTARIO DELLA SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. V, Sentenza
dell'11/03/2025, n. 306.

Composizione

Raiola (Pres.) –Mondera Acheropita Rosaria (Rel.) Ceroni Francesca

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 022 AUTORITA'
IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario – Giudizio abbreviato -
Sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.– Art. 21-*bis* d.lgs. 10
marzo 2000 n 74, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m) del d.lgs. 14 giugno
2024, n. 87 – Applicazione – Limiti.

Massima

In tema di efficacia delle sentenze penali nel processo tributario, l'assoluzione
all'esito del giudizio abbreviato con la formula "perché il fatto non sussiste", ai
sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. non preclude la possibilità che la
decisione assunta in sede penale ed il relativo impianto probatorio
contribuiscano a formare il libero convincimento del giudice tributario.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art. 21 bis d.lgs. 10 marzo 2000 n 74, introdotto dall'art.1, comma 1, lett. m)
del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 - Art. 438 c.p.p. - Art. 530 c.p.p.

Conformità

Cass. civ., sez.- trib., 19/02/2025, n. 4294; Id., 19/02/2025, n. 4291; Id.,
14/02/2025, n. 3800; Id.

Anno pubb.

2025

**È INAMMISSIBILE L'IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA
ESATTORIALE RIGUARDANTE SANZIONI TRIBUTARIE PER
DEDURRE VIZI DEGLI AVVISI DI IRROGAZIONE**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, Sez. XV, Sentenza
del 27/02/2025, n. 1326

Composizione Giuseppe Mazzi (Pres.) – Rosanna Di Gioacchino (Rel) – Luigi Maria
Flamini

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 099 MODALITA' DI
RISCOSSIONE - IN GENERE

Atto tributario - Impugnabilità per soli vizi propri - Configurabilità - Atto
precedente notificato e non oggetto di diretta ed autonoma impugnazione
- Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione

Massima In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma
(a cura di terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili
Fulvio Baldi) può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti
di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della
cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi
inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti
nei termini.

Rif. normativi d.lgs. [31/12/1992 num. 546, art. 19 com. 3](#)

d.lgs. [31/12/1992 num. 546, art. 21](#)

Conformità Sez. 5, ***Sentenza n. [21082](#)*** del 13/10/2011

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

CONTRADDITTORIO NELLE VERIFICHE FISCALI “A TAVOLINO”

Sentenza del 08/04/2024, dep. 25/03/2025, n. 1980/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 5

Composizione

Pres. Fruscella, Est. De Masellis

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO -
PROCEDIMENTO - IN GENERE - Verifiche fiscali cd. a tavolino -
Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale - Contenuto - Rispetto
del principio di effettività - Desumibilità dal comportamento
dell'amministrazione finanziaria successivo alla notificazione dell'atto
impositivo - Fattispecie.

Massima

Nel caso di verifiche fiscali “a tavolino”, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale con riferimento alle sole imposte armonizzate, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto in giudizio all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, enunciazione che può essere desunta in positivo anche dal comportamento tenuto dall'Amministrazione finanziaria nel caso concreto successivamente alla notifica dell'atto impositivo. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha escluso la violazione dell'obbligo di contraddittorio in considerazione di quanto evidenziato dallo stesso contribuente appellante circa le interlocuzioni conseguenti alla notifica dell'invito, evidenziando altresì la mancata indicazione, nei motivi di appello, di ulteriori elementi non emersi a causa del mancato rispetto del contraddittorio ed idonei a determinare un esito diverso del procedimento).

Rif. normativi

Legge 27.07.2000 n. 212, art. 12.
D.lgs. n. 219/2023, art. 6-bis.

Rif.

giurisprudenziali

Cass. civ. Sez. 5, Ordinanza n. 18489 del 08/07/2024, Rv. 671628 - 01
Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 37234 del 20/12/2022, Rv. 666592 - 01)
Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, (Rv. 637604 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDICE DEVE ATTENERSI
ALL'ESAME DELLE DOGLIANZE DEDOTTE IN RICORSO**

Corte di Giustizia Tributaria del Lazio – Sez. XI - Sentenza del 25/03/2025 n.
2002

Composizione

Perla Pietro (Pres.) – Marini Angela Maria (Rel.) - Scarzella Fabrizio

**177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN
GENERE**

Procedimento tributario - Nuovi motivi e nuove eccezioni - Carattere impugnatorio del giudizio tributario - Oggetto del giudizio - Motivi di contestazione nel ricorso introduttivo - Motivi aggiunti - Presupposti – Fondamento

Massima

Nel processo tributario, le eccezioni ulteriori rispetto a quelli formulate nell'atto introduttivo vanno fatte valere nelle forme di cui agli artt. 24, comma 4 e 20, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, risultando inammissibili se proposte in primo grado con memoria non notificata alla controparte e riproposte in appello in violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023 (recante Disposizioni in materia di contenzioso tributario), applicabile per i giudizi instaurati dopo il 4 gennaio 2024. Ne consegue che, se le ulteriore doglianze non siano state prospettate nelle prescritte forme dei motivi aggiunti, legittimamente il giudice può limitare la propria deliberazione ai soli motivi dedotti nel ricorso introduttivo.

Rif. Normativi

- Art. 24 D lgs. 31 dicembre 1992 n. 546



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Art. 58 D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 05/09/2024, n. 23856; Id., sez. V., Sez. V, 22/09/2011, n. 19337; Id., Sez. V, 02/07/2014, n. 15051; Id, Sez. V, Sentenza del 15/10/2013, n. 23326

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LITISCONSORTE NECESSARIO: OMESSA NOTIFICA DEL
RICORSO INTRODUTTIVO**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sez. XI - Sentenza
del 26/03/2025 n.2003

Composizione

Sorrentino Federico (Pres.) – Blasi Luca Maria (Rel.) – Chiappinello Agostino

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Processo tributario – Litisconsorzio necessario – Pretermissione di litisconsorte
necessario - Difetto di contraddittorio – Rimessione al giudice di primo grado
– Fattispecie

Massima

In tema di litisconsorzio necessario nel processo tributario, ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e succ. mod.) va rimesso al giudice di primo grado il giudizio nel quale, avendo la parte ricorrente eccepito la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto, il ricorso non sia stato proposto, oltre che nei confronti del soggetto che ha emesso la cartella di pagamento, anche nei confronti dell'ente impositore che ha emesso l'atto presupposto di detta cartella. (In motivazione è precisato che quest'ultimo, una volta incardinato di nuovo il giudizio dinanzi al giudice di primo grado, potrà produrre i documenti a sostegno delle proprie difese, non incontrando i limiti dell'art. 59 d.lgs. 32 dicembre 1992 n. 546, disposizione relativa al giudizio di appello).

Rif. normativi

Art. 14, comma 6 bis, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - Art. 59 d.lgs. 32
dicembre 1992 n. 546 - Art.1 d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220

Conformità



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

ERRORE DI FATTO NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE.

Sentenza del 04/03/2025, n. 2048 (dep. 26/03/2025)

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 4

Composizione

Pres. Birritteri, Est. Molino

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO

Revocazione (Giudizio di) – Motivi di Revocazione - Errore di fatto -
Nozione - Fattispecie.

Massima

Per costituire motivo di revocazione, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali. (In applicazione del principio, in una fattispecie di mancato riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal cd. "decreto Sostegni bis" per il supporto alle attività economiche chiuse, la Corte territoriale ha qualificato come errore di diritto, e non di fatto, la circostanza, lamentata dal contribuente ricorrente, che la sentenza impugnata avesse fondato la propria decisione facendo erroneo riferimento ad un contributo a fondo perduto previsto da diversa normativa).

Rif. normativi

C.p.c., art. 395.

Decreto legge 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

Rif.

Conf.: Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022, Rv. 663756 – 01
Cass, Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391- 01

giurisprudenziali

Vedi: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7617 del 28/03/2018, Rv. 647693 - 01

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ECCEZIONI RELATIVE AD ATTO IMPOSITIVO DIVENUTO
DEFINITIVO**

Sentenza del 10/02/2025, dep. 22/04/2025, n. 2612/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 5.
Pres. Reali, Est. De Masellis

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IN
GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IN
GENERE - Eccezioni relative ad atto impositivo divenuto definitivo -
Eccezione di decadenza o prescrizione cd. successiva - Proponibilità -
Esclusione - Fondamento – Fattispecie.

Massima

In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. (Fattispecie di ricorso avverso avviso di intimazione, nella quale la Corte territoriale, in presenza di cartelle di pagamento ritualmente notificate e divenute definitive per mancata impugnazione, ha escluso la proponibilità di ogni doglianza inerente al merito della pretesa impositiva).

Rif. normativi

D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 19

Rif.

giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32062 del 12/12/2024, Rv. 674070 - 01
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, Rv. 672317 – 01
Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021, Rv. 663045 – 01
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25995 del 31/10/2017, Rv. 646417 - 01

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NOTIFICAZIONE DELL'APPELLO A MEZZO PEC E MANCATO DEPOSITO DEGLI ORIGINALI O DUPLICATI TELEMATICI

Sentenza del 16.4.2025, dep. 3.5.2025, n. 2792/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11.
Pres. Perla, Est. Scarzella

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE - Giudizio di appello - Notificazione dell'appello a mezzo PEC -
Omesso deposito degli originali o duplicati telematici - Improcedibilità -
Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Massima

In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC, l'omesso deposito degli originali o dei duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (In applicazione del principio, la Corte territoriale, nel respingere l'eccezione pregiudiziale del contribuente avente ad oggetto l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, a fronte della indimostrata tempestività della notifica, via pec, dell'atto processuale inviato ai propri difensori, ha altresì osservato che, non avendo il contribuente specificamente contestato la conformità delle copie prodotte agli originali ricevuti, detta nullità è sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nell'avvenuta costituzione in giudizio della parte appellata).

Rif. normativi

Cost. Art. 111
Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, art. 6
D.lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2; 22; 53
D.L. 06/07/2011, n. 98, art. 39 comma 8
Legge 15/11/2011, n. 111
Decreto Min. Economia e Finanze del 21/04/2023 -



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif.

Vedi:

giurisprudenziali

Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024 (Rv. 670511 - 01)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA IN
CORSO DI CAUSA E REGIME DELLE SPESE DI GIUDIZIO**

Sentenza del 24.3.2025, dep. 5.5.2025, n. 2824/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 10.
Pres. Tafuro, Est. Leone

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE – Cessata materia del contendere - Adempimento
dell'obbligazione tributaria in corso di giudizio - Liquidazione delle spese –
Necessità - Criteri - Individuazione.

Massima

L'adempimento dell'obbligazione effettuato nel corso del giudizio tributario
- così come in senso opposto l'adozione del provvedimento di sgravio - non
può dar luogo ad una pronuncia integrale di cessata materia del contendere,
atteso che l'oggetto della contesa comprende anche il regolamento delle
spese di lite. (In motivazione la Corte ha precisato che permane in capo al
giudice l'obbligo della condanna al pagamento delle spese a carico del
soccumbente "virtuale", anche in mancanza di un'esplicita richiesta della
parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa
volontà contraria).

Rif. normativi

Cod. proc. civ., artt. 81, 112

**Rif.
giurisprudenziali**

Vedi:

Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015 (Rv. 634162 - 01)
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20750 del 22/07/2025 (Rv. 675399 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VARIA IN
RAGIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL *THEMA DECIDENDUM***

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 18[^], 8 maggio
2025, n. 2916

Composizione

Clemente Antonio (Presidente) – Aquino Vincenzo (Relatore) – Lello Massimo
(Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENRALE) – 293 PROCEDIMENTO – IN GENERE
Processo tributario – Contributo unificato – Versamento – Commisurazione –
Individuazione – Conseguenze.

Massima

Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento
del deposito dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi alla competente Corte di
giustizia, intendendosi per atto introduttivo non solo il ricorso principale ma
anche ogni altro atto processuale, autonomo rispetto a quello introduttivo, che
comporti sostanzialmente un ampliamento del *thema decidendum*, con la
conseguenza che il suo importo deve essere determinato in relazione al valore
complessivo della controversia che si intende instaurare.

Rif. normativi

artt. 1, 14 e 29 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; art.103 c.p.c.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. 5[^], 22 febbraio 2013 n. 4490; anche Cass. civ., sez. 5[^], 30 aprile 2010 n. 10578; Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2009 n. 3692 del 2009

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PROCESSO TRIBUTARIO: ONERE DI PROPOSIZIONE DI MOTIVI
AGGIUNTI IN CASO DI DOMANDE NUOVE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 18[^], 8 maggio
2025, n. 2923

Composizione

Clemente Antonio (Presidente) – Aquino Vincenzo (Relatore) – Lello Massimo
(Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 378 PROCEDIMENTO D'APPELLO – IN
GENERE

Processo tributario – Motivi di ricorso – Onere di specificazione – Domande
nuove – Impugnazione con motivi aggiunti – Necessità - Fattispecie

Massima

Nel processo tributario il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso
introduttivo di primo grado i motivi di contestazione della pretesa dell'ente
impositore, potendo l'oggetto del giudizio essere modificato solo mediante la
proposizione di motivi aggiunti, che sono consentiti esclusivamente in caso di
deposito e acquisizione di documenti non conosciuti. (In motivazione la Corte
ha precisato che costituisce motivo aggiunto la nuova difesa del contribuente
che non sia riconducibile all'originaria *causa petendi* e che si fondi su fatti
diversi da quelli dedotti con il ricorso originario).

Rif. normativi

art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., Sez. 5[^], ord., 9 agosto 2024, n. 22642; Cass. civ., sez. 5[^], 3 novembre
2022 n. 32390; Cass. civ., sez. 5[^], 3 luglio 2015, n. 13742

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**EFFETTO DEVOLUTIVO PIENO DELL'APPELLO NEL PROCESSO
TRIBUTARIO**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 8^a, 8 maggio
2025, n. 2928

Composizione

Picone Lucia (Presidente) – Aquino Vincenzo (Relatore) – Frangiosa Antonello

100 IMPUGNAZIONI CIVILI – 015 SPECIFICITA'

Processo Tributario – Appello – Effetto devolutivo pieno - Sussistenza

Massima

Nel processo tributario, la riproposizione a supporto dell'appello proposto dal contribuente delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, in quanto mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

Rif. normativi

art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. 5[^], 08 aprile 2022, n. 11422; Cass. civ., sez. 5[^], ord. 3 febbraio 2021, n. 2416; Cass. civ., sez. 5[^], 15 gennaio 2019, n. 707

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IVA: OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI, ONERE
DELLA PROVA CONTRARIA A CARICO DEL CONTRIBUENTE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 8^a, 8 maggio
2025, n. 2928

Composizione

Picone Lucia (Presidente) – Aquino Vincenzo (Relatore) – Frangiosa Antonello

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – 432 FATTURAZIONE DELLE
OPERAZIONI IN GENERE

I.V.A. – Fatture oggettivamente inesistenti – Esistenza delle operazioni
commerciali contestate - Onere della prova – Conseguenze su detrazione
dell'imposta

Massima

In tema di I.V.A., il diritto alla detrazione dell'imposta non può in alcun modo
farsi discendere - anche sul piano probatorio - dal solo fatto dell'avvenuta
corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi,
altresì, l'inerenza dell'operazione all'impresa, la quale non sussiste in caso di
pagamento dell'I.V.A. corrisposta per operazioni (anche parzialmente)
inesistenti, in quanto di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di
rivalsa.

Rif. normativi

artt. 19 e 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n.633

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., ord. 19 aprile 2025 n. 10336; Cass. civ., ord. 10 aprile 2024 n.9273;

Cass. civ., sez. 5[^], 19 gennaio 2010 n. 735

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

POSSIBILITÀ DI PRODURRE NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 8[^], sentenza del 12 maggio 2025 n. 2989

Composizione

Picone Lucia (Presidente) – Novelli Paolo (Relatore) – Aquino Vincenzo (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Procedimento tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 – Possibilità – Limiti-

Massima

In materia di processo tributario, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello può essere superato quando il Collegio ritenga indispensabili tali atti ai fini della decisione della causa oppure quando essi risultano già essere stati prodotti in sede preprocessuale dallo stesso ricorrente, dal momento che ogni eccezione che si fondi sul divieto introdotto in corso di causa con il nuovo testo dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 sarebbe comunque contraria ai principi di lealtà processuale.

Rif. normativi

art. 58, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Conformità

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

REQUISITI DELL'ERRORE DI FATTO REVOCATORIO

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16[^], sentenza del
12 maggio 2025 n. 2990

Composizione

Lentini Anna Maria (Presidente) – Caputi Gaetano (Relatore) – Pieroni Marco
(Giudice)

100 IMPUGNAZIONI CIVILI – 287 ERRORE DI FATTO

Giudizio di revocazione - Errore di fatto - Motivi di revocazione - Errore di fatto
– Caratteri

Massima

E' inammissibile il ricorso per revocazione nel caso in cui l'errore revocatorio
investa il punto decisivo sul quale il Collegio ha fondato la propria decisione
all'esito di un processo valutativo, atteso che detto errore attinge la percezione
degli atti acquisiti al processo, quanto allo loro esistenza ed al significato
letterale, ma non coinvolge la successiva attività di interpretazione e di
valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale
probatorio, ai fini della formazione del convincimento.

Rif. normativi

art. 395 c.p.c.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2025, n. 3404; Cass. civ., sez. un., 27 marzo 2025, n. 8169; Cass. civ., sez. trib., ord. 26 gennaio 2022, n.2236; Cass. civ., sez. un., ord. 28 maggio 2013, n. 13181

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE

Sentenza del 7.7.2025, dep. 3.9.2025, n. 5391/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7.

Composizione

Pres. Fortunato, Est. Lostorto

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 014 DETERMINAZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE -
SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE - Compensazione – Presupposti –
Fattispecie.

Massima

Ai fini del regolamento delle spese, occorre tenere presente l'esito complessivo della lite, da valutarsi unitariamente, indipendentemente da quello delle singole fasi processuali, avendo la tassatività della elencazione di cui all'art. 92 c.p.c. subito un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ha ripristinato il potere discrezionale del giudicante. (Fattispecie di avviso di accertamento emesso da un Comune, contenente l'invito a corrispondere un importo per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti in cui, in applicazione del principio, la Corte territoriale ha rigettato l'appello proposto dal contribuente - vittorioso in primo grado - avverso il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite, affermando che la parte resistente aveva dedotto la sussistenza di una granitica giurisprudenza sfavorevole nel merito all'appellante in relazione al medesimo immobile ed alla medesima imposta, anche se per anni differenti; tale circostanza – ha osservato il giudice territoriale - sebbene non possa inficiare il merito della gravata sentenza, in assenza di appello incidentale, non può non rilevare in una valutazione complessiva della lite finalizzata alla pronuncia sulle spese di lite che risultano essere state correttamente compensate, anche tenuto conto del fatto che la decisione di merito era stata determinata esclusivamente dalla inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente dal Comune).

Rif. normativi

Art. 91 c.p.c.

Art. 92 c.p.c.

Legge. 24 novembre 1981, n. 689

Rif.

Vedi:

giurisprudenziali

Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01)

Corte Cost., Ord. 24.3.1999, n. 117.

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Processo tributario, mancanza di sottoscrizione ed inammissibilità del ricorso

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 6[^], sentenza del giorno 15 settembre 2025, n. 5497

Composizione

Solaini Luca (Presidente) – Galeota Antonio (Relatore) – Riccio Francesco (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 332 PROCEDIMENTO DI PRIMO
GRADO - IN GENERE

Processo tributario - Omessa sottoscrizione del ricorso - Inammissibilità dell'impugnazione – Presupposti

Massima

Nel processo tributario, se è inammissibile, ai sensi dell'art. 18, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il ricorso materialmente e totalmente privo di sottoscrizione, non lo è quello in cui la sottoscrizione del difensore del ricorrente, pur mancando in calce, sia stata apposta per certificare l'autenticità della firma relativa al rilascio della procura alle liti, atteso che la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato ma anche di sottoscrivere il ricorso e di assumerne, pertanto, la paternità.

Rif. normativi

art.18 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 31 luglio 2019, n.20617; Cass. civ., sez. trib., 8 maggio
2019, n. 12134; Cass. civ., 1° febbraio 2020, n. 3089

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NATURA DI IMPUGNAZIONE-MERITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 6[^], sentenza del
giorno 16 settembre 2025, n. 5505

Composizione

Solaini Luca (Presidente) – Galeota Antonio (Relatore) – Riccio Francesco
(Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 308 ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN
GENERE

Processo tributario – Natura di impugnazione-merito – Conseguenze sul
giudizio

Massima

Nel processo tributario, il giudice conosce non solo dell'atto (come avviene nei
giudizi di "impugnazione-annullamento", orientati unicamente all'eliminazione
dell'atto), ma anche del rapporto tributario, atteso che l'impugnazione di un atto
dinanzi al giudice tributario ha natura di "impugnazione-merito", in quanto
diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva dell'accertamento
dell'amministrazione finanziaria, conseguendone che il giudice non deve
limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa
tributaria, e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente
ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Rif. normativi

d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. V, 10 dicembre 2024, n. 31827; Cass. civ., sez. V, 13 gennaio 2006, n.614; Cass. civ., sez. VI, 8 marzo 2013, n. 5930;

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

RIPROPOSIZIONE DELLE QUESTIONI IN APPELLO E ONERE DI SPECIFICITÀ.

Sentenza del 26.5.2025, dep. 16.9.2025, n. 5507/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 10.

Pres. Tafuro, Est. Leone

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Questioni assorbite nella sentenza di primo grado - Esame in appello - Condizioni - Specifica riproposizione nel termine stabilito per la costituzione in giudizio - Modalità - Fattispecie.

Massima

Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure "per relationem", delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale. (Fattispecie relativa a conclusioni dell'appellante nelle quali si chiedeva alla Corte di "*darsi atto che il contribuente ripropone in questa sede tutte le eccezioni e le questioni proposte in primo grado e non accolte*" in cui, in applicazione del principio, la Corte territoriale respingeva la richiesta, osservando che pur non essendo previste formule sacramentali per la riproposizione delle questioni rimaste assorbite, l'inserimento nel citato art. 56 dell'avverbio "specificamente" – come per l'analogo avverbio "espressamente" nell'art. 346 cod. proc. civ. – impone alla parte di indicare quali siano le questioni, già proposte in primo grado, per la cui trattazione persiste interesse alla trattazione in appello, mentre, al contrario, la sola generica indicazione delle questioni proposte, del tutto aspecifica, non costituisce assolvimento dell'onere di specifica individuazione delle questioni alle quali si ha ancora interesse alla trattazione in appello).

Rif. normativi

D.lgs. n. 546 del 1992, art. 56

C.p.c., art. 346

Rif.

Conf.;

giurisprudenziali

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30444 del 19/12/2017 (Rv. 646990 - 01)

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24267 del 27/11/2015 (Rv. 637561 - 01)

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12191 del 18/05/2018 (Rv. 648484 - 01)

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11594 del 03/05/2025 (Rv. 675027 - 01)

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO: AMMESSI QUELLI INDISPENSABILI AI FINI DELLA DECISIONE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza del 17/04/2025, n. 3081/2025

Composizione

Pres. Menditto – Rel. Napolitano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN
GENERE

Appello - Produzione nuovi documenti – Indispensabilità ai fini della
decisione – Nozione – Fattispecie.

Massima

Nel processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, nel testo
successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 220/2023, consente la
produzione in appello di nuovi documenti ove siano indispensabili ai
fini della decisione, e cioè idonei ad elidere ogni incertezza nella
ricostruzione dei fatti, purché questi ultimi siano stati ritualmente
allegati dalle parti. (In applicazione di detto principio, la Corte ha
ritenuto ammissibile la produzione in appello di un certificato di
residenza storico, finalizzato a dimostrare la nullità della notificazione
di un atto avvenuta con la modalità della irreperibilità assoluta).

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 58, comma 1

d.lgs. 30/12/2023, n. 220, art. 4, comma 2

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 1, 29/03/2024, n. 8551 (Rv. 670651 - 01) VEDI

Cass., Sez. 1, 04/01/2024, n. 196 (Rv. 670256 - 01) VEDI

Cass., Sez. 6 - L, 20/03/2019, n. 7883 (Rv. 653249 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2025

Red....



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ABROGAZIONE DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E
TERMINE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL
RICORRENTE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza del 29/04/2025, n. 3305/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Casaburi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 332 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO -
IN GENERE

Giudizi promossi a far data dal 4 gennaio 2024 - Costituzione del
ricorrente - Termine previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 –
Applicabilità - Fondamento

Massima

Nei giudizi introdotti in primo grado a far data dal 4 gennaio 2024, il
termine per la costituzione del ricorrente, imposto a pena
d'inammissibilità dall'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, è sempre pari, in
conseguenza dell'abrogazione della mediazione obbligatoria già
prevista dall'art. 17 *bis* del d.lgs. n. 546 cit., a trenta giorni dalla
notificazione del ricorso.

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 17-bis
d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 22
d.lgs. 30/12/2023, n. 220, art. 2, comma 3
d.lgs. 30/12/2023, n. 220, art. 4, comma 2

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025

Red. ...



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

CONDANNA ALLE SPESE ANCHE SE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA È STATA ASSISTITA IN GIUDIZIO DA FUNZIONARI O DIPENDENTI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 13/05/2025, n. 3564/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Milena D'Oriano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Amministrazione finanziaria - Difesa a mezzo dipendente - Diritto al compenso per la difesa tecnica - Sussistenza - Criteri - Fondamento.

Massima

Nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, ha diritto al rimborso delle spese processuali, che devono essere liquidate sulla base dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti.

Rif. normativi

d.lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 2
c.p.c., art. 91

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 1019 del 2024 (CONF.)

Cass. n. 27634 del 2021 (CONF.)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER
SANZIONI E INTERESSI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, sentenza del 15/05/2025, n. 3673/2025.

Composizione

Pres. Montagna - Rel. Esposito.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 229 PRESCRIZIONE.

Tributi (in Generale) - Sanzioni e interessi - Prescrizione quinquennale -
Fondamento.

Massima

L'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi si
prescrive nel termine di cinque anni così come previsto, rispettivamente,
dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 e dall'art. 2948, comma 1, n.
4, c.c..

Rif. normativi

Art. 20 del d.lgs. n. 472/1997
Art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, ordinanza n. 7486 del 08/03/2022
(CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 2095 del 24/01/2023 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE: AMBITO DI APPLICAZIONE E LIMITI DI OPERATIVITA'

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza del 24/7/2025, n. 5351

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Francesco Pastore

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI
GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL
PROCEDIMENTO - IN GENERE - Principio di non contestazione - Ambito
di operatività nel processo tributario - Limiti - Fattispecie.

Massima

Nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all'art.
115 cod. proc. civ. opera sul piano della prova e non contrasta, né
supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul
tema introdotto dal contribuente non può restringere il *thema
decidendum* ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto
dell'intera domanda.

Rif. normativi

Art. 115 c.p.c.
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali Cass. n. 22616 del 2024 (CONF.)

Anno pubbl. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DIFETTO DI NOTIFICA DELL'ATTO PRESUPPOSTO E
LITISCONSORZIO NECESSARIO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, sentenza del 24/7/2025, n. 5355/2025.

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Criscuolo.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 358 RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE.

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Ricorso introduttivo - Impugnazione per difetto di notifica dell'atto presupposto - - Litisconsorzio necessario tra il soggetto che ha emesso l'atto impugnato e il diverso soggetto che ha emesso l'atto presupposto – Sussistenza - Conseguenze.

Massima

Nel processo tributario, l'art. 14, comma 6-*bis*, del d.lgs. n. 546/1992 prevede che, se il ricorso introduttivo contesta il vizio di notificazione di un atto presupposto, devono essere evocati in giudizio sia il soggetto che ha emesso l'atto impugnato, sia il diverso soggetto che ha emesso l'atto presupposto del quale è contestata la notifica.

Rif. normativi

L'art. 14, comma 6 *bis*, del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NULLITA' DELLA SENTENZA IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE REGOLE SUL
LITISCONSORZIO NECESSARIO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, sentenza del 24/7/2025, n. 5355/2025.

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Criscuolo.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 358 RICORSO INTRODUTTIVO -
IN GENERE.

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla
riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere
- Litisconsorzio necessario originario - Sussistenza - Violazione -
Conseguenze - Fattispecie.

Massima

La violazione da parte del giudice di primo grado della regola del
litisconsorzio necessario prevista dall'art. 14, comma 6-*bis*, del d.lgs. n.
546/1992 comporta, a norma dell'art. 59, comma 1-lett. b), del d.lgs. n.
546 cit., la nullità della sentenza e la rimessione della causa alla corte di
giustizia di primo grado per una nuova decisione nel merito previa
integrazione del contraddittorio.

Rif. normativi

Art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. n. 546/1992
Art. 59, comma 1-lett. b), del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONDANNA ALLE SPESE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE SUL LITISCONSORZIO
NECESSARIO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, sentenza del 24/7/2025, n. 5355/2025.

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Criscuolo.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 058 RIMESSIONE DELLA CAUSA
AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE.

Impugnazioni civili - Rimessione della causa al giudice di primo grado
per difetto di contraddittorio - Condanna della parte che ha dato origine a
tale rimessione a rifondere le spese di primo e secondo grado -
Ammissibilità - Presupposti.

Massima

La corte di giustizia tributaria di secondo grado, qualora disponga il rinvio
della causa alla corte di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.,
per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario,
deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado,
condannando al relativo pagamento la parte riconosciuta soccombente
che ha dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio e, nel caso in
cui abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita
l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle
spese del giudizio di primo grado.

Rif. normativi

Art. 354 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione III, Ordinanza n. 32933 del 17/12/2024
(CONF.).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**VALIDA LA PROROGA DEI TERMINI PER L'EMERGENZA COVID ANCHE PER LE
ANNUALITA' SUCCESSIVE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, sentenza del 29/7/2025, n. 5424/2025.

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Criscuolo.

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 021 SOSPENSIONE - IN GENERE.

Prescrizione civile - Sospensione - In genere - Emergenza Covid - Art. 67
del d.l. n. 18/2020 - Interpretazione - Spostamento in avanti dei termini
per la durata della sospensione

Massima

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività
degli uffici degli enti impositori, così come prevista dall'art. 67 del d.l. n.
18/2020, si applica non solo agli accertamenti da compiersi entro l'arco
temporale indicato dalla norma ma anche a tutti gli altri accertamenti la
cui scadenza sia prevista per le annualità successive, nel senso che si
determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa
durata della sospensione.

Rif. normativi

Art. 67 del d.l. n. 18/2020, conv. con modif. con l. n. 27/2020.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/1/2025 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NATURA DEL PROCESSO TRIBUTARIO E POTERI DEL GIUDICE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 4/9/2025, n. 5790/2025.

Composizione

Pres. Cilenti e Rel. Nola.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 308 ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE.

Tributi (in generale) - "Solve et repete" - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Processo tributario - Natura - "Impugnazione-merito" - Conseguenze - Fattispecie.

Massima

Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia, eventualmente, dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Rif. normativi

Art. 112 c.p.c.

Art. 35 del d.lgs. n. 546/1992.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 27098 del 18/10/2024, (CONF.)

Anno pubbl.

2025.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PER LA CONTESTAZIONE DELLE COPIE FOTOSTATICHE NON AUTENTICATE NON È SUFFICIENTE UN
GENERICO DISCONOSCIMENTO.**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza del 22/9/2025, n. 5976

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. M. Criscuolo

138 PROVA CIVILE - 080 FOTOGRAFICHE

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI -
FOTOGRAFICHE - Copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso
di ricevimento - Contestazione di conformità all'originale ex
art. 2719 cod. civ. - Specificazione delle ragioni - Necessità -
Mero disconoscimento della conformità della copia all'originale -
Insufficienza.

Massima

In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della
riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di
notifica, il contribuente che intende contestare la sua conformità
all'originale ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., ha l'onere di specificare le
ragioni dell'asserita difformità, essendo a tal fine insufficiente
un disconoscimento meramente generico.

Rif. normativi

Art. 2719 c.c.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 8604 del 2025 (CONF.)

Cass. 23426 del 2020 (CONF.)

Anno pubbl.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

L'AGENZIA DELLE ENTRATE È LEGITTIMATA A PROPORRE APPELLO ANCHE QUANDO NON È STATA È PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: CONDIZIONI E LIMITI.

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza del 6/10/2025, n. 6229

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. F. Pastore

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 046 LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - Spettanza - Parte del giudizio di merito - Individuazione - Criteri - Fattispecie

Massima

La legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta. (Nella specie, la Corte di merito ha rigettato l'eccezione preliminare svolta dal contribuente sul rilievo che l'Agenzia delle entrate, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, era comunque legittimata a proporre appello in ragione della sua qualificazione come parte desumibile dalla sentenza impugnata e che la stessa, dato l'oggetto della controversia, riguardante non solo vizi della procedura di riscossione ma anche la fondatezza della pretesa tributaria, era, peraltro, anche litisconsorte necessario).

Rif. normativi

Art. 102 c.p.c.

Art. 339 c.p.c.

Art. 81 c.p.c.

*ufficiomassimariocpigt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 100 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 15356 del 2020 (CONF.)

Cass. 13584 del 2017 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NUOVE PROVE IN APPELLO: QUANDO RICORRE IL REQUISITO DELLA INDISPENSABILITÀ?

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza del 6/10/2025, n. 6231

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. F. Pastore

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 077 NUOVE PROVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - Art. 58 del d.lgs. 546/1992 - Prova nuova indispensabile - Nozione - Prova decisiva – Criteri - Individuazione.

Massima

Nel giudizio di appello tributario, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi del novellato art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Rif. normativi

Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 345 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. SU n. 10790 del 2017 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRODUZIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE IN
APPELLO NEL REGIME TRANSITORIO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza n. 6541 del 20/10/2025.

Composizione

Pres. Macrì e Rel. Cananzi.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN
GENERE - 378 PROCEDIMENTO D'APPELLO - IN GENERE.

Processo tributario - Divieto di “nova” in appello - Divieto di produzione
di nuovi documenti - Disciplina transitoria

Massima

Nei giudizi di appello il cui primo grado non sia stato instaurato
successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023 si applica il
previgente testo dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, che consentiva la
produzione nel giudizio d'appello di qualsiasi documento, pur se già
disponibile in precedenza, come l'atto impositivo notificato, trattandosi
di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del
ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera,
invece, la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto.

Rif. normativi

Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 8313 del 4/4/2018 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

I PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI CHE DICHIARANO LA NULLITÀ O PRONUNCIANO L'ANNULLAMENTO DI UN ATTO VANNO TASSATI IN MISURA FISSA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 5,
Sentenza del 28/8/2025, n. 2593

Composizione

Pres. relatore S. Grillo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 120 SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Imposta di registro su atti giudiziari - Provvedimenti in tema di nullità, annullamento di un atto o risoluzione di un contratto - Estensione alla condanna alla restituzione di denaro o beni - Declaratoria di nullità di singole clausole ex art. 1419, comma 2, cod. civ. - Tassazione in misura fissa - Necessità

Massima

I provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità di un contratto, anche quando riguardino singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c. e non l'intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella specie, clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi debitori relativi a contratti bancari con condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente rimosse), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131/1986.

Rif. normativi

Art. 8, comma 1, lett. B, del d.P.R. n. 131/1986, All. A
Art. 8, comma 1, lett. E, del d.P.R. n. 131/1986, All. A

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 40 del d.P.R. n. 131/1986

Art. 1419, comma 2, c.c.

Art. 2033 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 25610 del 2022 (CONF.)

Cass. 32969 del 2018 (CONF.)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IN CASO DI MANCANZA DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE IL CONTRIBUENTE DEVE INDICARE LE RAGIONI CHE AVREBBE FATTO VALERE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 2,
Sentenza n. 2775 del 17/9/2025.

Composizione

Pres. e Rel. Nettis.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI
ACCERTAMENTO - IN GENERE.

Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento -
in genere - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi “armonizzati” -
Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze – Oneri del contribuente

Massima

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata, per i tributi c.d. “armonizzati”, di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa. Non è, pertanto, sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa eccezione, essendo, altresì, necessario che il contribuente assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che, ove il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, avrebbe potuto far valere, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli tale da non configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, uno sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto. (Nel caso di specie, la Corte di merito ha rilevato che un sostanziale contraddittorio tra le parti si fosse verificato e che il ricorrente aveva avuto modo, prima che l'atto impositivo gli fosse notificato, di indicare all'Ufficio le ragioni poi successivamente riproposte nel ricorso giudiziario).

Rif. normativi

Art. 12 della l. n. 212/2000.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, SU, Sentenza n. 24823 del 9/12/2015 (CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 2795 del 5/2/2025 (CONF.)



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubbl. 2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ONERE DELLA PROVA IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA NELLE IPOTESI DI SIMULAZIONE DI
CONTRATTI CHE ABBIANO PERMESSO EVASIONE
FISCALE**

Sentenza del 17 dicembre 2024, n. 1085 del 2025 (dep. 10/02/2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Giorgianni Angelo (Giudice)

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 022 AUTORITA' IN
ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

Simulazione e abuso del diritto in ambito tributario - Onere della prova
dell'Amministrazione finanziaria – Sussistenza - Plusvalenze derivanti da
cessione aziendale.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

L'Amministrazione finanziaria, qualora faccia valere la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, ai fini della regolare applicazione delle imposte, deve dare la prova di tale simulazione, che, tenuto conto della qualità di terzo dell'Amministrazione, può essere offerta con qualsiasi mezzo, e quindi anche mediante presunzioni, e deve investire sia gli elementi di natura oggettiva sia quelli di carattere soggettivo volti a palesare la simulazione. (Fattispecie in cui l'Agenzia delle Entrate ha ripreso a tassazione plusvalenze derivanti da cessione di un'azienda, che era stata preceduta da plurimi contratti di vendita e di affitto finalizzati a simulare il trasferimento nella sfera personale dell'immobile, con il quale era svolta l'attività imprenditoriale, mentre invece si trattava di bene indispensabile per l'esercizio dell'impresa e, quindi, fondamentale nella determinazione della tassazione delle plusvalenze).

Rif. normativi

1)- 21 bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dall'art. 1, d.lgs. n. 87 del 2024);
2)- Art. 10 bis Legge n. 212 del 2000; art. 2697 c.c.; art. 67, comma 1, lett. h) e h) bis del TUIR

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**EFFICACIA DEL GIUDICATO PENALE ASSOLUTORIO
LIMITATA AI SOLI “FATTI MATERIALI” COINCIDENTI CON
QUELLI DEL GIUDIZIO TRIBUTARIO**

Sentenza del 17 dicembre 2024, n. 1085 del 2025 (dep. 10/02/2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Giorgianni Angelo (Giudice)

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 022 AUTORITA' IN
ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

Efficacia vincolante del giudicato penale - Limitazione “agli stessi fatti materiali” del giudizio tributario – Autonomia del giudizio sul rapporto tributario – Rilevanza nel processo tributario dei fatti non esaminati dal giudice penale.

Massima

In virtù dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, va riconosciuta efficacia vincolante nel processo tributario al giudicato penale assolutorio (con epilogo decisorio perché “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”) formatosi a seguito di giudizio dibattimentale, purché tale giudicato abbia ad oggetto gli stessi “fatti materiali” oggetto di valutazione nel processo tributario. (In motivazione è stato specificato che i fatti non esaminati nel processo penale possono essere – con autonoma valutazione – liberamente apprezzati nel processo tributario).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

- 1)- 21 bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dall'art. 1, d.lgs. n. 87 del 2024);
2)- Art. 10 bis Legge n. 212 del 2000; art. 2697 c.c.; art. 67, comma 1, lett. h)
e h) bis del TUIR

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL CONTRIBUENTE PER CONTESTARE LA CONFORMITÀ DELLE
FOTOCOPIE DEGLI ATTI IMPOSITIVI AGLI ORIGINALI NON PUÒ
LIMITARSI A UNA GENERICA CONTESTAZIONE**

Sentenza del 30 maggio 2025, n. 691 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

138 PROVA CIVILE - 080 FOTOGRAFICHE

Notifica della cartella esattoriale – Prova - Produzione in giudizio di copia
fotostatica della relata o dell'avviso di ricevimento - Disconoscimento della
conformità agli originali - Conseguenze - Valutazione da parte del giudice delle
specifiche difformità dedotte - Elementi di prova disponibili - Rilevanza -
Fattispecie.

Massima

In tema di notifica delle cartelle, laddove l'agente della riscossione produca in
giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento
(recanti il numero identificativo della cartella), il contribuente, che intenda
contestare la conformità delle copie agli originali, non può limitarsi a dedurre
generiche contestazioni, ma deve fornire elementi specifici riferiti ai singoli atti
così da metterne in dubbio la validità. (In motivazione la Corte ha precisato che
la semplice mancanza di una rituale certificazione di conformità delle copie agli
originali non può indurre di per sé il giudice a negare efficacia probatoria alle
fotocopie).

Rif. normativi

art. 2719 c.c.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

art. 26 DPR 29/09/1973 n. 602

art. 5 Decreto Legge 31/12/1996 n. 669 art. 5 com. 5

art. 1 Legge 28/02/1997 n. 30

Conformità

Cass., sez. 6, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA PRESCRIZIONE DEL TRIBUTO VERIFICATASI PRIMA DELLA
NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA NON IMPUGNATA NON PUÒ
FARSI VALERE CON L'IMPUGNAZIONE DELLA SUCCESSIVA
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO**

Sentenza del 26 maggio 2025, n. 715 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

153 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - 001 IN GENERE
Impugnazione dell'intimazione di pagamento - Prescrizione - Inammissibilità
della deduzione di vizi attinenti alla cartella – Valida notificazione della cartella
- Conseguenze

Massima

L'intimazione di pagamento, che faccia seguito ad una cartella esattoriale
validamente notificata e divenuta definitiva per mancata impugnazione, non
integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base
all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile
in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto
il debito. (In applicazione del principio è stato affermato che, in presenza di una
cartella ritualmente notificata e non impugnata, il contribuente - mediante
l'impugnazione dell'intimazione - non può far valere la prescrizione del tributo
asseritamente maturata prima della notifica della cartella).

Rif. normativi

Art. 19 d.lgs. 31/12/1992 n. 546

Conformità

Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 21533 del 15/09/2017

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI DEVONO ESSERE PRODOTTI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ANCHE SE SIANO DECORSI I TERMINI DI CONSERVAZIONE

Sentenza del giorno 11 luglio 2025, n. 874 del 2025 (dep. 15/07/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 208 RIMBORSI - IN GENERE

Credito esposto in dichiarazione – Istanza di rimborso - Onere della prova del
credito a carico del contribuente – Decorso dei termini fiscali e civilistici di
conservazione dei documenti – Irrilevanza - Scadenza del termine per
l'accertamento – Rilevanza - Esclusione

Massima

Il contribuente che presenti istanza di rimborso dei tributi deve assumersene
l'onere probatorio e deve produrre i documenti giustificativi a fondamento della
pretesa, anche qualora siano decorsi i termini di conservazione dei documenti
contabili previsti ai fini civilistici e fiscali. (In motivazione la Corte ha precisato
che l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di verificare i presupposti per il
rimborso e può contestare il credito esposto dal contribuente, anche qualora
siano scaduti i termini decadenziali per l'esercizio del potere di accertamento).

Rif. normativi

Art. 9 DPR 29/09/1973 n. 600

Art. 38 DPR 29/09/1973 n. 603

Art. 43 DPR 29/09/1973 n. 600 art. 43

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 30 DPR 26/10/1972 n. 633 art. 30

Art. 57 DPR 26/10/1972 n. 633 art. 57

Conformità

Cass., SS.UU., Sentenza del 15/03/2016, n. 5069

Cass., Sez. V, Sentenza del 31/01/2018, n. 2392

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

COMPETENZA TERRITORIALE NEI GIUDIZI PROPOSTI NEI CONFRONTI DEI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 4,
Sentenza del 2/4/2025, n. 1648

Composizione

Rel. Musumeci Eugenio

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 276 COMMISSIONE DI PRIMO GRADO

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO -
COMMISSIONE DI PRIMO GRADO -

Controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di
riscossione - Sede dell'ente impositore - Rilevanza - Fondamento.

Massima

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 (nella formulazione,
applicabile *ratione temporis*, anteriore all'emanazione dell'art. 9,
comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 156/2015) e tenuto conto dei principi
affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, la
competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle
controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari
del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede
dell'ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che
attribuisca rilevanza alla sede dell'ente concedente ovvero a quella del
concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di
impugnazione.

Rif. normativi

Art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 95, comma 1, lett. b, del d.lgs. n.156/2015



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 21/11/2018, n. 30054, Rv. 651610 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 31/10/2019, n. 28064, Rv. 655812 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. Luca Varrone



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

L'IMPUGNAZIONE DEL PREAVVISO DI IPOTECA E' UNA MERA FACOLTA'

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 12,
Sentenza del 9/9/2025, n. 3491/2025

Composizione

Pres. Cirelli – Est. D'Andrea

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 CONTENZIOSO TRIBUTARIO
PROCEDIMENTO - IN GENERE

Preavviso di iscrizione ipotecaria - Atto avente natura impositiva, non
elencato nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 - Impugnabilità - Facoltà e
non onere - Conseguenze

Massima

In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del
contribuente di un atto, come il preavviso di iscrizione ipotecaria, non
espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, rappresenta,
ove si tratta di un atto avente nondimeno natura impositiva, una facoltà
e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità
d'impugnazione con l'atto successivo.

Rif. normativi

Art. 19 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546

Art. 77, comma 2bis, del d.P.R. 29/9/1973, n. 602

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 2/11/2017, n. 26129 (Rv. 646418 - 01) – CONF

Cass., Sez. 5, 2/9/2024, n. 23528 (Rv. 672116 - 01) – CONF

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA DECADENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA VA ECCEPITA DAL
CONTRIBUENTE**

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 12,
Sentenza del 9/9/2025, n. 3491/2025

Composizione

Pres. Cirelli – Est. D'Andrea

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 168 DECADENZA

Termine stabilito in favore del contribuente - Natura indisponibile -
Esclusione - Eccezione - In senso proprio – Configurabilità –
Conseguenze

Massima

Il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in
favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo, ha natura
sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle
parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello
Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del
contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo
limite di tempo, alle pretese del fisco, sicché è riservata alla valutazione
del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa
eccezione, da ritenersi, pertanto, eccezione in senso proprio, non
rilevabile d'ufficio né proponibile per la prima volta in grado d'appello.

Rif. normativi

Art. 77, comma 2bis, del d.P.R. 29/9/1973, n. 602

Art. 43 del d.P.R. 29/9/1973, n. 600

art. 2969 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 27/6/2011, n. 14028 (Rv. 618461 - 01) - CONF

Cass., Sez. 6-5, 9/1/2015, n. 171 (Rv. 634246 - 01) - CONF

Cass., Sez. 5, 19/1/2024, n. 2083 (Rv. 670148 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AMMISSIBILE L'ISTANZA ISTRUTTORIA DEL
CONTRIBUENTE PER L'ASSUNZIONE DI TESTIMONIANZA
SCRITTA IN MATERIA DI F.O.I.**

- Ordinanza del 09/04/2025, n. 23 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza.
- Pres. Morlini
- Rel. Morlini

Composizione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI
AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO
- IN GENERE

Processo tributario - Operazioni oggettivamente inesistenti - Contribuente –
Istanza istruttoria – Testimonianza scritta – Ammissione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, a fronte di un quadro indiziario fornito dall'Amministrazione finanziaria, è ammissibile l'istanza istruttoria del contribuente avente ad oggetto l'assunzione di testimonianza scritta su capitoli di prova relativi all'avvenuto ritiro ed utilizzo della merce. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso, in relazione a tali circostanze fattuali, la natura fidefaciente del processo verbale di constatazione, in quanto i verbalizzanti non avevano, in alcun modo, direttamente accertato l'inesistenza della fornitura).

Rif. Normativi

- Cod. proc. civ., art. 257-bis
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4
- Cod. civ., art. 2700

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 32732 del 16/12/2024

Anno pubbl.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE DI ASSOLUZIONE NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO.

- Ordinanza del 10/03/2025, n. 3/64 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte.

Composizione

- Pres. Puccinelli
- Rel. Baldi

PROCESSO TRIBUTARIO

Giudizio penale e tributario (rapporto) - Cosa giudicata penale – Assoluzione - Effetti – Legittimità costituzionale.

Massima

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-*bis* del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 giugno 2024, n. 87, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione nella parte in cui attribuisce all'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento e passata in giudicato, effetti vincolanti nel processo tributario afferente il medesimo contribuente e i medesimi fatti materiali. (In motivazione la Corte, preso atto che il giudicato determinerebbe - in base alla novella - la caducazione degli avvisi di accertamento impugnati ed evidenziato che, a fronte di una istruttoria penale carente, dalle prove acquisite in sede tributaria sarebbero emersi elementi per ritenere fondata la pretesa fiscale, dubita per



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

plurime ragioni della compatibilità costituzionale dell'effetto espansivo del
giudicato penale).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 21 *bis*.
- D. Lgs. 10 giugno 2024, n. 87, art. 1 comma 1 lett. m)
- Cost. artt. 3, 24, 97

Conformità

- Corte Cost., n. 125 del 10/10/1979;
- SU, n. 29862 del 12/10/2022;
- Sez. 5, n. 20823 del 26/10/2005;
- Sez. 5, n. 2115 del 22/01/2024;
- Sez. 5, ord., n. 27814 del 04/01/2020;
- Sez. 5, ord., n. 16262 del 28/06/2017;
- Sez. 5, ord., n. 28174 del 24/11/2017;

Vedi

- Sez. 5, ord., n. 5714 del 4/3/2025

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO SULLA
CONTROVERSIA IN TEMA DI PIGNORABILITÀ DEI BENI**

Corte di Giustizia Tributaria di primogrado di Piacenza– Sez. 2[^] – Sentenza
del 7/5/2025 n. 85.

Composizione

Morlini Gianluigi (Pres. e rel.) – Fazio Antonino – Rovero Roberto

79 ESECUZIONE FORZATA – 090 BENI IMPIGNORABILI O
RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE

Esecuzione per crediti tributari – Pignorabilità dei beni – Giurisdizione
ordinaria – Sussistenza.

Massima

In tema di esecuzione per crediti tributari, è devoluta all'autorità giudiziaria
ordinaria la cognizione della controversia avente ad oggetto la pignorabilità dei
beni.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi art. 615 c.p.c., 2 comma 12, D.Lgs. n. 546/1992; art. 57, comma 1, lettera a)

DPR n. 602/1973

Conformità ---

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NOTIFICAZIONE A DESTINATARIO IRREPERIBILE AI SENSI
DELL'ART.140 C.P.C. E ONERI DOCUMENTALI A CARICO DEL
NOTIFICANTE**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, sez. 1^a, 14 aprile
2025, n. 297

Composizione

Genovese Francesco Antonio Sa (Presidente e Relatore) – Braconi Giovanni -
Modena Marco

**133 PROCEDIMENTO CIVILE - 203 (NOTIFICAZIONE) A PERSONA
IRREPERIBILE**

Procedimento civile - Notificazione - A persona irreperibile -Adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. - Avviso di ricevimento della raccomandata allegato all'atto - Requisiti - Annotazioni prescritte per la notificazione a mezzo del servizio postale - Necessità - Esclusione - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 140 c.p.c. - Conseguenze - Annotazione nell'avviso del fatto impeditivo della conoscibilità - Necessità - Sussistenza.

Massima

In tema di notificazioni, in caso di notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

art.140 c.p.c.; l. 20 novembre 1982 n. 890

Conformità

Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2023, n.16383; Cass. civ., sez. VI, ord. 12 dicembre 2018, n. 32201; Cass. civ., sez. V, 18 dicembre 2014, n. 26864

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AL GIUDICE ORDINARIO LA CONTROVERSIA IN TEMA DI
CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, sez. 1[^], in
composizione monocratica, 14 aprile 2025, n. 298

Composizione

Genovese Francesco Antonio Sa (Giudice monocratico)

141 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 084 SERVIZI PUBBLICI

Pubblica Amministrazione (P.A.) - Servizi pubblici - Controversia in ordine
all'esistenza del potere del Comune di pretendere il contributo per la fruizione
del servizio di mensa scolastica – Giurisdizione tributaria - Esclusione –
Giurisdizione ordinaria - Sussistenza – Fondamento

Massima

La controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento di
importo dovuto a titolo di contributo di refezione scolastica, con cui si deduca
dall'intimato di non essere affidatario del minore che fruisce del servizio
comunale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice
tributario, attenendo non ad un'imposta o ad una tassa, quanto all'accertamento
dell'inesistenza del potere della p.a. di pretendere la prestazione pecuniaria in
relazione a diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata.

Rif. normativi

art.113 Cost.; l. 20 marzo 1865 n. 2248; art 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

Conformità

Cass. civ., ord. sez. un., 3 febbraio 2014, n. 2295; Cass., sez. un., 17 marzo 2004,
n. 5412



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ONERE PROBATORIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Grosseto, sez. 2^a, 7 luglio
2025, n. 139

Composizione

Puliatti Giovanni (Presidente), Natalini Aldo (Relatore) – D'Amelio Laura

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 308 ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN
GENERE

Processo tributario - Regola di riparto dell'onere della prova - Nuovo art. 7,
comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992

Massima

In tema di onere probatorio nel processo tributario, la nuova disposizione dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui il giudice tributario annulla l'atto impositivo "se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni" pone ormai *ex positivo iure* a carico dell'Ufficio (attore in senso sostanziale nel sistema processuale tributario) l'onere di provare tutte le contestazioni mosse al contribuente, a prescindere che si tratti di violazioni che attengono a fattispecie agevolative o meno, cosicché anche l'incertezza del fatto non provato, posto a base delle violazioni contestate dall'ente impositore nell'atto impugnato, opera quale vizio dell'atto stesso e ne comporta l'annullamento da parte del giudice tributario, al pari di una qualsiasi altra invalidità dell'atto stesso per vizi formali. (In motivazione la Corte ha precisato che l'unica eccezione alla regola appena enunciata è l'ipotesi, espressamente prevista dal legislatore, attinente alle liti da rimborso, in cui il relativo onere probatorio grava sul contribuente).

Rif. normativi

art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1991 n. 546; art. 2697 c.c.

Conformità

Cass., sez. trib., 9 luglio 2024, n. 18764; Cass. civ., sez. trib., 30 gennaio 2024,
n. 2746



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025

IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE RELATIVO AI TRIBUTI ARMONIZZATI

Sentenza del 16.1.2025 n 681 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di
Roma Sez. 2

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei

Relatore Dott. Corrado Maffei

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO

Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale - Tributi armonizzati –
Sussistenza – Condizioni – Conseguenze.

Massima

In base alla normativa comunitaria, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale è configurabile solo per i tributi armonizzati e, quindi, tale incombenza non è obbligatorio per gli atti automatizzati derivanti da verifiche eseguite presso la sede dell'azienda in base alle notizie ed alle informazioni incrociate, presenti e rilevabili nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria e/o acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi ovvero dallo stesso contribuente. Ne consegue che, nel caso in cui il contribuente sia sottoposto a verifiche fiscali, in base alla normativa comunitaria, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria l'obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale.

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 218/1997 – art 5 *ter*

Conformità

Cass. Sent. n. 8718/2021 e Sent. n. 14163/2024

Anno pubb.

2025

NOTIFICA DI NUOVI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER PRETESA FONDATA SU SENTENZA

Sentenza del 27.3.2025 n 4177 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 33

Composizione

Presidente Dott. Massimo Zanetti
Relatore Dott. Massimo Zanetti

**177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 332 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
- IN GENERE**

Pretesa fondata su sentenza – Notifica di nuovi avvisi di accertamento -
Necessità – Esclusione.

Massima

La notifica di nuovi avvisi di accertamento, nell'ipotesi in cui la pretesa tributaria sia fondata su sentenza pronunciata avverso ricorso sull'avviso di accertamento e passata in giudicato, non è necessaria nel caso in cui la liquidazione dell'imposta e relativi accessori non richieda un'ulteriore attività accertativa, ma soltanto l'applicazione di criteri matematici rispetto agli elementi già contenuti nella sentenza.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 131/1986, art 76 e 78

Conformità

Cass. Sent. n. 15184/2020 e n. 26743/2024

Anno pubb.

2025

MODALITÀ DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI AL CONDOMINIO

Sentenza del 22.4.2025 n 5492 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 13

Composizione

Giudice monocratico - Dott. Corrado Maffei

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

Notifica di atti giudiziari al condominio – Soggetto legittimato – Amministratore – Fondamento - Conseguenze circa la notifica ai condomini.

Massima

La notifica di atti giudiziari al condominio, quale mero ente di gestione privo di soggettività giuridica, deve essere effettuata seguendo le regole applicabili alle persone fisiche e, quindi, va indirizzata all'amministratore quale organo di rappresentanza all'esterno e nei rapporti con i soggetti terzi, con la conseguenza che tutte le notifiche, inviate alla compagine dei condomini, ivi comprese quelle relative agli atti giudiziari, devono essere eseguite a mani proprie dell'amministratore.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 600/1973, art 60, comma 1 e art 139 c.p.c.; Legge n. 197/2022, art 222, comma 1

Conformità

Cass. Sent. n. 27532/2016

Anno pubb.

2025

DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTO DELL'IMPOSIZIONE

Sentenza del 12.5.2025 n 6383 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 27

Composizione

Presidente Dott. Giuseppe Fichera

Relatore Dott. Giuseppe Fichera

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Disapplicazione – Fondamento normativo – Presupposti - Individuazione.

Massima

Il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, anche se non a contenuto normativo o generale, è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento, fissato dall'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, già presente nel sistema normativo anche prima dell'espresso riconoscimento, operato dall'art 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001, con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Rif. Normativi

Delibera Consob n. 22554/2022, art 3, lett j2) e Legge n. 724/1994, art 40, comma 3

Conformità

Cass. Sentt. n. 25935/2024 n. 25756/2014

Anno pubb.

2025

SULLA RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELL'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Sentenza del 30.6.2025 n 9053 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 27

Composizione

Giudice monocratico Dott. Pier Marco Salassa

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 318 NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Ricorso – Tardività della notificazione – Tardività dell'iscrizione a ruolo – Rilevabilità d'ufficio – Limiti

Massima

L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sia in relazione alla notificazione dell'impugnazione oltre il termine perentorio di sessanta giorni dall'intervenuta notifica dell'atto impugnato, previsto dall'art. 21, d.lgs. n. 546/1992, sia in relazione alla tardiva iscrizione a ruolo, regolata dall'art. 22 d.lgs. n. 546/1992.

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 546/1992 – artt 21, comma 1, 22 e 33; Legge n. 197/2022 – art 1

Conformità

Corte di Giustizia Tributaria di Roma Sez. 27 Sent. n. 9053/2025

Anno pubb.

2025

SULLE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DI REGOLE PROCEDIMENTALI

Sentenza del 24.6.2025 n 293 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Viterbo, Sez. 1

Composizione

Presidente Dott. Ferdinando Pierucci

Relatore Dott. Ferdinando Pierucci

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Intimazione di pagamento Iva e Irap – Impugnabilità – Condizioni –
Individuazione

Massima

E' inammissibile l'impugnazione con la quale venga dedotto un mero vizio procedimentale senza prospettare le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola ritenuta violata abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 602/1973 – art 50, comma 3

Conformità

Cass. Sent. n. 29879/2021

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONDIZIONI PER L'IMPUGNABILITÀ DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO**

Sentenza del 14 aprile 2025, n. 2105 del 2025 (dep. 29 aprile 2025) -

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. I

Composizione

Castiglia Giuliano (Presidente e relatore)

Bologna Giovanni (Giudice)

Demontis Sergio (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -

IN GENERE

Intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 – Non
impugnabilità autonoma – Impugnabilità facoltativa - Possibilità - Fondamento
– Conseguenze.

Massima

In tema di atti impugnabili, poiché l'elenco previsto dall'art. 19, comma 1, del
d.lgs. 546/1992, ha carattere tassativo, l'intimazione di pagamento non può
essere autonomamente impugnata, atteso che la stessa, a differenza dell'avviso
di mora, non è un atto conformativo del rapporto tributario e non costituisce,
per il caso di mancato adempimento spontaneo, un passaggio necessario del
procedimento di riscossione del tributo, con la conseguenza che essa può essere
impugnata soltanto alle condizioni previste dal comma 3 dello stesso articolo
19, ossia deducendo l'omessa notificazione della prodromica cartella di
pagamento e impugnando anche quest'ultima. (In motivazione la Corte ha
precisato che l'omessa impugnazione dell'intimazione non ha effetti
conformativi dell'obbligazione tributaria e non preclude, ricorrendone le



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

condizioni, la successiva contestazione di fatti estintivi o modificativi, anche se intervenuti prima della sua notificazione).

Rif. normativi

Art. 25, comma 2, DPR 602/1973
Art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992
Art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
Art. 46 DPR 602/1973

Conformità

Cass. 16743/2024 (minoritario); *Contra*, Cass. 6436/2025 (maggioritario)

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

OBBLIGATORIO PER IL GIUDICE ESAMINARE LE SOLE QUESTIONI DEDOTTE DALLE PARTI CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE CONCRETAMENTE ADOTTATA

- Sentenza del 07/01/2025, n. 34 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Targetti
- Rel. Monfredi

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 039 ORDINE DELLE
QUESTIONI - IN GENERE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) -
IN GENERE

Processo tributario – Sentenza – Obbligo di disamina di tutte le questioni sollevate dalle parti – Insussistenza.

Massima

Il giudice tributario, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i principi di cui all'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole deduzioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "*error in procedendo*", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite, ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato).

Rif. Normativi

- Disp. att. Cod. Proc. Civ., art. 118

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 35

Conformità

- Cass. civ., sez. 3, ord. n. 26214 del 06/09/2022
- Cass. civ., sez. 5, ord. n. 363 del 09/01/2019
- Cass. civ., sez. 5, ord. n. 11458 del 11/05/2018

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NECESSARIA UNA DELIBERA MOTIVATA PER LA NOMINA DI UN
AVVOCATO DEL LIBERO FORO AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO DELL'ADER**

- Sentenza del 18/03/2025, n. 19/738 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Antonioli
- Rel. D'Urso

027 AVVOCATURA DELLO STATO - 007 RAPPRESENTANZA E DIFESA
IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI – PROCESSO
TRIBUTARIO –

Agenzia delle Entrate/Riscossione - Costituzione in giudizio - avvocato del
Libero foro – Assenza di specifica e motivata deliberazione – Nullità –
Sussistenza.

Massima

La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nel
processo tributario di primo grado, effettuata tramite un avvocato del Libero
foro invece che tramite l'Avvocatura dello Stato, è nulla se non è preceduta da
una deliberazione specifica e motivata che ne giustifichi la scelta.

Rif. Normativi

- D.L. 26 ottobre 2016, n. 193, art. 1

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- L. 1° dicembre 2016, n. 225
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4 *novies*
- L. 28 giugno 2019, n. 58

Conformità

- Cass., Sez. 5, ord. n. 28741 del 09/11/2018

Difformità

- Cass., Sez. 5, ord. n. 16040 del 16/06/2025
- Cass., Sez. 5, ord. n. 28199 del 31/10/2024
- Cass., Sez. U, n. 30008 del 19/11/2019

Vedi

- Cass., Sez. 3, ord. n. 41205 del 22/12/2021
- Cass. Sez. 4, n. 6931 del 08/03/2023

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**È LIBERAMENTE VALUTABILE NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO LA
SENTENZA PENALE DI NON LUOGO A PROCEDERE *EX ART. 554-
TER COD. PROC. PEN.***

- Sentenza del 27/03/2025, n. 15/818 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Secchi
- Rel. De Domenico

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA
PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI -
IN GENERE

Processo tributario – Art. 21-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto – Sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 554-*ter* cod. proc. pen. – Effetto vincolante – Insussistenza – Libera valutazione – Possibilità.

Massima

In tema di rapporti tra processo penale e processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, emessa a seguito di dibattimento, ha effetto di giudicato nel giudizio tributario esclusivamente con riguardo al vaglio di legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione finanziaria, restando ferma invece, in difetto di tali presupposti, l'autonoma valutazione, da parte del giudice tributario, della statuizione penale quale elemento di prova. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto condivisibili gli approdi interpretativi di cui alla sentenza di non luogo a procedere *ex art. 554-ter* cod. proc. pen., in materia di sussistenza dei requisiti della disciplina fiscale di favore per le società sportive



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

dilettantistiche, con conseguente infondatezza della pretesa tributaria azionata dall'Ufficio).

Rif. Normativi

- D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 21-*bis*

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 3800 del 14/02/2025

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL GIUDICE NEL MOTIVARE LA SENTENZA NON È TENUTO AD
ESAMINARE SPECIFICAMENTE ED ANALITICAMENTE TUTTE LE
QUESTIONI SOLLEVATE DALLE PARTI**

- Sentenza del 04/04/2025, n. 883 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Monfredi

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 039 ORDINE DELLE
QUESTIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE -
SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI
- IN GENERE - PRINCIPIO DELLA "RAGIONE PIÙ LIQUIDA" -
PROCESSO TRIBUTARIO

Motivazione della sentenza – Disamina specifica ed analitica di tutte le
questioni sollevate dalle parti – Necessità – Esclusione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Il giudice, nel motivare la sentenza, può limitarsi ad affrontare solo le questioni ritenute rilevanti per la decisione, senza dover esaminare nel dettaglio tutte le questioni sollevate dalle parti. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che le questioni non trattate esplicitamente si considerano assorbite o superate, secondo il principio della “ragione più liquida”).

Rif. Normativi

- Cod. Proc. Civ., disp. att., art. 118
- D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 36

Conformità

- Cass., sez. 3, n. 26214 del 06/09/2022
- Cass., sez. 5, n. 11458 del 11/05/2018
- Cass., sez. 5, ord. n. 363 del 09/01/2019

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AMMISSIBILE IL RICORSO PRESENTATO NON IN FORMA NATIVA
DIGITALE**

Sentenza del 19/05/2025, n. 1306 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Evangelista
- Rel. Vicini

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 125 DEPOSITO - PROCESSO
TRIBUTARIO - RICORSO INTRODUTTIVO

Ricorso - Presentazione in formato di scansione e non come atto nativo digitale
– Inammissibilità – Esclusione.

Massima

La proposizione del ricorso in formato di scansione e non come atto nativo digitale non ne costituisce causa di inammissibilità, in assenza di previsione normativa in tal senso da parte dell'art. 16-*bis* comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992 – nella formulazione introdotta dall'art. 16 D.L. n. 119/2018 – e stante il disposto dell'art. 156 cod. proc. civ. il quale stabilisce che la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

Rif. Normativi

- D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 16-*bis*, commi 3 e 4-*bis*
- D.M. 23/12/2013, n. 163



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Cod. Proc. Civ., art. 156

Conformità

- Cass., sez. 1, ord. n. 9464 del 09/04/2021
- Cass., sez. 6, ord. n. 26996 del 5/10/2021
- Cass., sez. 3, n. 532 del 15/01/2020

Difformità

- Cass, sez. 3, ord. n. 18324 del 12/07/2018

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON È CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ LA DIFFORMITÀ SOLTANTO
FORMALE TRA RICORSO NOTIFICATO ALL'UFFICIO E RICORSO
DEPOSITATO IN SEGRETERIA**

- Sentenza del 19/05/2025, n. 1306 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Evangelista
- Rel. Vicini

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 125 DEPOSITO - PROCESSO
TRIBUTARIO – RICORSO INTRODUTTIVO

Ricorso notificato all'Ufficio e ricorso depositato in segreteria – Difformità formale ma non sostanziale – Inammissibilità – Esclusione.

Massima

Non è causa di inammissibilità del ricorso la diversa modalità della sottoscrizione digitale ravvisabile tra il ricorso notificato all'Ufficio e quello depositato nella segreteria del giudice di primo grado. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 – il quale prevede che se l'atto depositato nella segreteria della Corte non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile – va infatti interpretato nel senso che la mancanza di conformità può assumere rilevanza soltanto se concerne aspetti sostanziali degli atti, tali da evidenziarne una diversità di contenuto idonea a ledere il diritto di difesa della controparte).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 22, comma 3

Conformità

- Cass., sez. 6-5, ord. n. 8213 del 30/03/2017

Anno pubb.

2025

VALIDITÀ DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC DI ATTI CARTACEI DIGITALIZZATI NEL PROCEDIMENTO D'APPELLO

- Sentenza del 03/06/2025, n. 16/1401 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

Pres. Locatelli

Rel. Locatelli

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – APPELLO – ATTO INTRODUTTIVO

Appello – Copia immagine di atto cartaceo – Notifica a mezzo PEC – Inesistenza atto – Esclusione – Costituzione di parte – Sanatoria.

Massima

In tema di processo digitale, nella vigenza dell'art. 16-*bis* del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16, la predisposizione in formato cartaceo dell'atto di appello, con successiva notifica a mezzo PEC di una copia-immagine dello stesso, non comporta l'inesistenza dell'atto, bensì una nullità sanabile dalla costituzione di controparte.

Rif. Normativi

- D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 16-*bis*, comma 3
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16
- L. 17 dicembre 2018, n. 136

Conformità

- Cass., Sez. 5, ord., n. 30950 del 03/12/2024

Difformi

- Cass., Sez. 5, ord., n. 4815 del 24/02/2025

Vedi

- Cass., Sez. 5, ord., n. 585 del 10/01/2025
- Cass., Sez. U, n. 6377 del 12/03/2024

Anno pubb.

- 2025

**CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE NUOVE PROVE IN APPELLO PER GIUDIZI
AVVIATI PRIMA DEL 5 GENNAIO 2024**

- Sentenza del 03/06/2025, n. 16/1401 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

Pres. Locatelli

Rel. Locatelli

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Appello – Prove nuove – Giudizio di primo grado instaurato prima del 5 gennaio 2024 – Ammissibilità.

Massima

Nell'ambito dei giudizi di appello concernenti sentenze emesse a seguito di procedimenti di primo grado instaurati anteriormente al 5 gennaio 2024, è ancora ammessa la produzione di nuove prove.

Rif. Normativi

D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 58

Conformità

- Corte Cost., n. 36 del 27/03/2025
- CGT II° Campania, 1/4114 del 05/06/2025

Vedi

- Cass., Sez. 5, ord., n. 16475 del 18/06/2025

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

CONTRIBUTO AGCM: GIURISDIZIONE E CRITERI DI CALCOLO

- Sentenza del 15/04/2025, n. 1/25 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano.

Composizione

- Pres. Marinaro
- Rel. Paltrinieri

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 037 GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA AGCM - Contributo di funzionamento - Giurisdizione - Base di calcolo - fatturato.

Massima

In tema di giurisdizione, la domanda di pagamento del contributo per il funzionamento dell'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) costituisce atto impugnabile davanti al giudice tributario. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la sua quantificazione va determinata con riferimento al fatturato complessivo della società tenuta al versamento, che rappresenta in modo adeguato sia la capacità economica sia la forza contrattuale dell'operatore, a prescindere dall'entità degli utili realizzati o dalla circostanza che le fatture siano emesse verso associati o clienti).

Rif. Normativi

- L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 10, commi 7 *ter* e 7 *quater*;
- D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19.

Conformità

- Corte cost., n. 269 del 14/12/2017;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Cass. civ., Sez. Un., n. 10577 del 04/06/2020

Anno pubb.

- 2025.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRODUZIONE DI COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI
CASSAZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO**

- Sentenza del 10/04/2025, n. 305 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria

Composizione

- Pres. Cardino
- Rel. Bolognesi

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 090 DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCESSO TRIBUTARIO - GIUDIZIO DI RINVIO

Riassunzione innanzi al giudice di primo grado – Produzione di copia autentica della sentenza di Cassazione – Necessità in caso di giudizio di cassazione instaurato prima del 28 febbraio 2023.

Massima

Nei processi tributari riassunti davanti al giudice di primo grado dopo una sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione, è necessario depositare copia autentica della sentenza della Cassazione - quando il ricorso in Cassazione è stato avviato prima del 28 febbraio 2023 -, non applicandosi in tal caso le regole sulle copie informatiche introdotte dall'art. 196-octies, disp. Att., cod. proc. civ.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- Disp. att. Cod. Proc. Civ., art. 196-*octies*
- D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, artt. 25-*bis* e 63
- D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, artt. 4, comma 12 e 35, comma 1

Conformità

- Cass., sez. 5, ord. 20/12/2018, n. 32976

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RAPPORTI FRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO TRIBUTARIO:
LA PORTATA DEL NUOVO ART. 21-BIS D.LGS. 74 DEL 2000**

Sentenza del 01/04/2025, n. 497/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 3.

Composizione

Pres. Celenza, Est. Ciacci

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 022 AUTORITA' IN
ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA
PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI
- IN GENERE - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Art. 21-*bis* della
legge n. 74 del 2000 - Automatica efficacia di giudicato – Limiti - Fattispecie.

Massima

Nello stabilire che la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali, l'art. 21-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto con l'articolo 1 D.Lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'articolo 119 Testo Unico della giustizia tributaria), si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie. Non di meno, rispetto all'accertamento dell'imposta, la sentenza penale assolutoria riveste rilievo come elemento di prova decisivo, dal quale il giudice tributario non può prescindere nell'ambito della sua autonoma valutazione, unitamente agli altri elementi di prova introdotti. (Fattispecie di impiego – mediante utilizzo dell'istituto del “distacco comunitario” – di lavoratori dipendenti da altro soggetto che ne utilizza le prestazioni in altro diverso Stato nell'Unione Europea, in cui il Fisco, ritenendo che detti lavoratori operassero in regime di lavoro subordinato, aveva contestato l'indebita deduzione dei costi riconducibili alla fatturazione eseguita dalla società unionale: in applicazione del principio, la Corte territoriale ha valorizzato la sentenza di assoluzione, resa con la formula “perché il fatto non sussiste”, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, reputando ingiustificata la tesi di un'interposizione fittizia della società distaccante, considerata, infondatamente, una sorta di cartiera utilizzata per una frode carosello).

Rif. normativi

: Decreto Legisl. del 2000 num. 74 art. 21 bis

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. M



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 119

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654

D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 136

D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122

Rif. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3800 del 14/02/2025 (Rv. 674094 - 01)
giurisprudenziali

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Sgravio parziale dell'atto in autotutela successivamente alla proposizione del ricorso: legittima la compensazione delle spese di lite

Sentenza del 13/3/2025, dep. 24/03/2025, n. 1910/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2.

Composizione Pres. Est. Liotta

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Estinzione del giudizio - Causa -
Cessazione della materia del contendere - Annullamento dell'atto
impugnato in autotutela - Compensazione delle spese di lite - Legittimità -
Condizioni - Fattispecie.

Massima

In caso di estinzione del giudizio *ex art.* 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite *ex art.* 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005. (Fattispecie in cui la Corte territoriale ha dichiarato legittima la compensazione integrale delle spese di lite, a seguito di uno sgravio solo parziale dell'avviso di accertamento IMU emesso sulla base di risultanze catastali non aggiornate per fatto non addebitabile all'ente comunale, tenuto conto altresì della parziale soccombenza del contribuente in relazione al mancato o inferiore pagamento dell'imposta per altri immobili non oggetto di contestazione).

Rif. normativi

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15

ST.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46

Cod. Proc. Civ. art. 88

Rif.
giurisprudenzi
ali

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 (Rv. 669583 - 01);
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017 (Rv. 643203 - 01)
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 32963 del 17/12/2024 (Rv. 673256 - 01)



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRESUPPOSTI PER LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE
IN CASO DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Roma – Sez. 11[^] –
Sentenza del 24/03/2025n. 1924.

Composizione

Perla Pietro (Pres.) – Pannone Andrea (Rel.) – Marini Angela Maria

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI – 003 COMPENSAZIONE - IN GENERE
177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
Processo tributario – Cessata materia del contendere – Estinzione del giudizio
- Compensazione delle spese di lite – Motivazione.

Massima

Nel processo tributario, in caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, la compensazione delle spese di lite tra le parti può essere giustificata dalla circostanza che la parte ricorrente, nel proporre l'impugnativa, abbia depositato il ricorso prima della scadenza del termine di novanta giorni (oltre, eventualmente, i trenta giorni della sospensione feriale), concesso all'amministrazione per l'esame dell'istanza di reclamo o di mediazione presentata ai sensi dell'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi Art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; art. 17 *bis* d.lgs. 31 dicembre 1992
n.546

Conformità Cass. civ., sez. trib., 29 novembre 2023, n.33157

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

DIVIETO DI PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Roma – Sez. 11[^] –
Sentenza del 24/03/2025n. 1931.

Composizione

Perla Pietro (Pres.) – Pannone Andrea (Rel.) – Marini Angela Maria

177TRIBUTI (IN GENERALE) – 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Processo tributario – Divieto di “nova” in appello – Divieto di produzione di
nuovi documenti.

Massima

Nel processo tributario, non è consentita la produzione di nuovi documenti nei
giudizi di appello introdotti a far data dal 4 gennaio 2024, ostandovi il divieto
posto dall’art. 58 d.lgs. n. 546/1992.

Rif. normativi

Art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175

Conformità

Corte Giustizia Tributaria II grado Lazio, sez. II, 17 febbraio 2025, n. 1013

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ANNULLAMENTO DELL'ATTO IN AUTOTUTELA DOPO LA
PROPOSIZIONE DEL RICORSO E REGIME DELLE SPESE: VALE IL
PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE**

Sentenza del 23/01/2025, dep. 25/03/2025, n. 1937/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2.

Composizione Pres. Est. Liotta

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Massima

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
PROCEDIMENTO - IN GENERE - Ricorso del contribuente - Successivo
annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela - Cessazione della materia
del contendere - Estinzione del giudizio - Spese - Regolamento - Criterio
della soccombenza virtuale - Applicazione - Fattispecie.

Nella ipotesi di cessazione della materia del contendere, diversa dai casi di
definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge, non vige la regola della
compensazione delle spese *ope legis* (sulla quale è intervenuta la sentenza della
Corte Costituzionale n. 274/2005), bensì il principio di soccombenza virtuale,
secondo il quale il giudice deve comunque effettuare una valutazione su quello
che sarebbe stato l'esito finale della controversia se non fosse intervenuto il fatto
estintivo. (Fattispecie di avviso di liquidazione dell'imposta di registro, oggetto
di annullamento in autotutela intervenuto dopo la proposizione del ricorso ed oltre
cinque mesi dalla data in cui avrebbe dovuto concludersi la procedura di reclamo:
in applicazione del principio, la Corte territoriale ha ritenuto illegittima la
compensazione delle spese disposta in primo grado, osservando che l'esito non
avrebbe potuto che essere favorevole al contribuente, il quale invocava
l'esenzione dall'imposta di registro per le cause - come quella del caso di specie
di valore inferiore ad euro 1.033; e ciò tenuto conto del principio della esenzione
generalizzata dal pagamento della tassa di registro per tutte le cause di valore
inferiore alla predetta soglia, indipendentemente dal grado di giudizio e
dall'ufficio giudiziario adito, nonché della costante giurisprudenza di legittimità
sul punto, oggetto peraltro di recepimento da parte della stessa Agenzia delle
Entrate con la circolare n. 30 del 29.07.2022, intervenuta anch'essa prima della
sentenza).

Rif. normativi

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46

ST.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Cod. Proc. Civ. art. 88

Cost., art.. 3, 111

Rif.	Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1230 del 19/01/2007 (Rv. 595991 - 01)
giurisprudenzi	Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 (Rv. 669583 - 01)
ali	
Anno pubb.	2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

SOCCOMBENZA VIRTUALE E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6[^], 25 marzo
2025, n.1946

Composizione

Fruscella Giuseppe (Presidente) – Speranza Liliana(Relatore) – Galeota
Antonio (Giudice)

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 042 CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Cessazione della materia del contendere - Regolamentazione delle spese –
Necessità – Criterio - Soccombenza virtuale.

Massima

In tema di spese processuali, il giudice che dichiara cessata la materia del
contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della
socombenza virtuale e di individuazione della parte soccombente, sebbene
solo virtualmente, in base ad una ricognizione della probabilità di accoglimento
della pretesa alla stregua dei criteri di verosimiglianza.

Rif. normativi

art.91 c.p.c..

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ. sez. trib., 31 gennaio 2024, n.2947; Cass. civ., sez. II, 31 ottobre 2023, n.30251; Cass. civ., sez. trib., 11 agosto 2022 n.24714

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA È AMMISSIBILE ANCHE
NEL GIUDIZIO D'APPELLO ALL'ESITO DELLA FASE CAUTELARE**

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sezione 15[^] - Sentenza del
25/03/2025, n. 1960

Composizione

Fraioli Ferdinanda (Pres.) – Chianura Pietro Vito (Rel.) – Buccaro Alfredo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - 378
PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Processo tributario – Giudizio di appello – Trattazione dell'istanza cautelare in
appello – Decisione della controversia con sentenza in forma semplificata
all'esito della fase cautelare – Ammissibilità - *Ratio*

Massima

In sede di trattazione dell'istanza cautelare, è possibile anche nel giudizio di
appello, ai sensi dell'art. 47-ter d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che la sentenza
abbia forma semplificata nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza del ricorso, atteso che la fissazione di una nuova
udienza per la trattazione del merito risulterebbe superflua e non in linea col
principio costituzionale di ragionevole durata del processo.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi art.47ter d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - art.56, comma 6-bis, d.lgs. 31
dicembre 1992 n. 546

Conformità ----

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE RILEVA NEL PROCESSO
TRIBUTARIO COME ELEMENTO DI PROVA**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - Sentenza del
25/03/2025 n.1967.

Composizione

Picone Lucia (Pres.) - Frangiosa A. (rel.) – Aquino Vincenzo

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) – 022 AUTORITA' IN
ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

Processo tributario – Sentenza penale di proscioglimento – Assoluzione “perché
il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso” – Rilevanza
come elemento di prova – Condizioni.

Massima

Nel processo tributario, la sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non
sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” ha rilievo come elemento di prova,
oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli
altri elementi di prova introdotti nel giudizio. (Fattispecie nella quale il giudice
tributario ha ritenuto, *ratione temporis*, applicabile al giudizio pendente l’art.
21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 nel testo novellato dal d.lgs. 14 giugno
2024 n. 87).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi Art.21*bis* del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

Conformità Cass. civ., sez. trib., 14 febbraio 2025, n.3800

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CHIAMATA IN CAUSA DELL'ENTE CREDITORE IN CASO DI
IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO**

Sentenza del 03/02/2025, n. 2588 (dep. 18/04/2025)

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7

Composizione

Pres. Fortunato, Est. Lostorto

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO -
IN GENERE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - MODALITA' DI RISCOSSIONE -
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI
PAGAMENTO - IN GENERE - Azione proposta contro il concessionario -
Ammissibilità - Obbligo di ordinare l'integrazione del contraddittorio -
Possibilità - Esclusione.

Massima

Nel processo tributario, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria sia la cartella come atto consequenziale, gli è rimessa la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad esempio la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando in via alternativa la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti e, in tal caso, se il servizio di riscossione è il solo esclusivo destinatario dell'impugnazione, su di esso incombe l'onere della chiamata in causa - ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/1999 - non essendo configurabile nella specie un litisconsorzio necessario, mentre la chiamata in giudizio prevista e disciplinata da detta norma deve essere qualificata come "litis denunciatio" senza la necessità di autorizzazione da parte del giudice, sussistendo la facoltà processuale dell'Agente della riscossione - ove unico destinatario dell'impugnazione della cartella di pagamento - di chiamare in causa l'ente creditore.

Rif. normativi

D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 10

DPR 29/09/1973 n. 602

D. Lgs. 13/04/1999 n. 112, art. 39

Rif.

Vedi:

giurisprudenziali

Cass. Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007 (Rv. 598269 - 01)

Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 14991 del 15/07/2020 (Rv. 658358 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AVVISO DI ACCERTAMENTO: CONDIZIONI PER LA VALIDITÀ
DELLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTE
IRREPERIBILE**

Sentenza del 10/03/2025, dep. 18/04/2025, n. 2593/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7.
Pres. Fortunato, Est. Lostorto

Composizione

**133 PROCEDIMENTO CIVILE - 202 A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA
O DOMICILIO SCONOSCIUTI**

**PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA,
DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI Notificazione - A persona di
residenza, dimora o domicilio sconosciuti - Presupposti - Indagini -
Necessità - Fattispecie.**

Massima

Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espressamente conto. (Fattispecie di notifica di avviso di accertamento, nella quale la Corte di secondo grado ha ritenuto non valida la notifica ex art. 143 c.p.c., a fronte dell'assoluta genericità delle dichiarazioni circa le ricerche effettuate e del mancato utilizzo dell'indirizzo PEC del contribuente, regolarmente esistente in quanto avvocato iscritto presso l'Ordine professionale e senz'altro conoscibile).

Rif. normativi

Cod. proc. civ., Artt. 143, 160

Rif.
giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27699 del 25/10/2024 (Rv. 672715 - 01)
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021 (Rv. 663335 - 01)

Anno pubb.

2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

ANCORA SUI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE

Sentenza del 10/04/2025, dep. 22/04/2025, n. 2609/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 14
Pres. Greco, Est. Brigante
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Composizione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - Liquidazione delle spese - Compensazione -
Presupposti - Fattispecie.

Massima

Le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., non possono essere illogiche o erronee e devono tenere conto - altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge - del principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese di giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento *contra ius*. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha confermato la condanna alle spese di un Comune, in ragione della manifesta infondatezza originaria dell’avviso di accertamento emesso, negando altresì qualsiasi incidenza - sul governo delle spese - del carattere pubblico e privo di discrezionalità dell’attività impositiva esercitata).

Rif. normativi

D. Lgs. 546/1992, art. 5 15, 17bis
Cod. Proc. Civ., art. 88, 92 comma 2

Rif.
giurisprudenziali

Vedi:
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024 (Rv. 672126 - 01)
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9312 del 08/04/2024 (Rv. 670803 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMPUGNABILITA' DEL DINIEGO DELL'OPZIONE ESERCITATA EX ART. 121
DEL D.L. N. 34/2020**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Abruzzo - Sezione 2,
Sentenza del 25/06/2025, n. 508/2025

Composizione

Pres. Cappa Giansaverio – Rel. D'Orazio Luigi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -
IN GENERE

Atti impugnabili - Diniego dell'opzione esercitata ex art. 121 del d.l. n.
34/2020 - Impugnabilità - Sussistenza - Fondamento.

Massima

L'atto con il quale l'Agenzia delle entrate comunica il diniego degli effetti
dell'opzione esercitata dal contribuente ai sensi dell'art. 121 del d.l. n.
34/2020, impedendo la generazione di un credito fiscale, costituisce
espressione della potestà impositiva di recupero ed è, quindi,
assimilabile agli atti previsti dall'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n.
546/1992, sicché è impugnabile innanzi al giudice tributario.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 19

d.l. 19/5/2020, n. 34, art. 121

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 19/7/2023, n. 21254, Rv. 668511 - 01 (VEDI);

Cass., Sez. 5, 1/12/2023, n.33558, Rv. 669863 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**COMPENSAZIONE DELLE SPESE PER GRAVI ED ECCEZIONALI
RAGIONI: OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RIGOROSA**

Sentenza del 19/06/2025, dep. 30/06/2025, n. 523/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sez. 1.
Pres. Block, Est. Baiocco

Composizione

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 003 COMPENSAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE -
Processo tributario - Compensazione delle spese processuali - Motivazione -
Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità.

Massima

Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali per gravi ed eccezionali ragioni, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, si inquadra in una cd. clausola generale, come tale elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, il quale, lungi dal poter porre a base della sua decisione la riscontrata ragione della complessità e particolarità delle questioni trattate, deve indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza quali siano, nel caso in esame, le ragioni di gravità ed eccezionalità normativamente previste.

Rif. normativi

Cod. Proc. Civ., art. 92.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, art. 15
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n.156. art. 9

Rif.

giurisprudenziali

Vedi:
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 15495 del 16/05/2022 (Rv. 664877 - 01)
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024 (Rv. 672126 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NOTIFICAZIONI TRIBUTARIE A MEZZO POSTA IN CASO DI
IRREPERIBILITÀ RELATIVA DEL CONTRIBUENTE**

Sentenza del 24/02/2025, dep. 05/03/2025, n. 50/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sez. 1
Pres. Est. Clemente

Composizione

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
Irreperibilità relativa del contribuente - Prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del C.A.D. - Necessità - Controllo - Modalità - Conseguenze.

Massima

La prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) e il controllo su tale avviso - in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza - deve riguardare l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego. (Fattispecie nella quale la Corte territoriale ha confermato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della C.A.D., data presente e ben leggibile sulla cartolina di ritorno della relativa raccomandata).

Rif. normativi

Cost., art. 24
Cod. Proc. Civ. art. 140
Legge 20.11.1982 n. 890, art.8



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020 (Rv. 659281 - 01)
giurisprudenziali Cass, Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 - 01)
Cass, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8895 del 18/03/2022 (Rv. 664307 - 01)

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PER DIFETTO DI SPECIFICITÀ

Sentenza del 16/09/2024, dep. 18/04/2025, n. 93/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sez. 2.
Pres. Di Lorenzo, Est. Cioffi
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 385 MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

Composizione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - Riproposizione degli argomenti addotti a sostegno della domanda rigettata in primo grado - Assenza di critiche alla sentenza impugnata - Inammissibilità dell'appello – Fattispecie.

Massima

E' inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello osservando che l'appellante si era limitato a riproporre le medesime questioni del ricorso introduttivo, senza alcun confronto con la motivazione della pronuncia impugnata, tanto da non avvedersi in particolare che il primo giudice aveva effettuato un salto motivazionale dal punto "2" al punto "4", senza decidere sul punto "3").

Rif. normativi D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, art.53

Rif. Conf:
giurisprudenziali Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1461 del 20/01/2017 (Rv. 642900 - 01)

Vedi:
Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 32954 del 20/12/2018 (Rv. 652142 - 01)
Cass., Sez. U, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011 (Rv. 620062 - 01)
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12589 del 08/07/2004 (Rv. 574350 - 01)
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017 (Rv. 645076 - 01)

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA PER
L'ATTIVITÀ DEGLI ENTI IMPOSITORI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza dell'11/03/2025, n. 2122/2025

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. Criscuolo Mauro

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 021 SOSPENSIONE - IN GENERE

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE

Emergenza Covid - Art. 67 del d.l. n. 18/2020 conv. con modif. con l. n.
27 del 2020 - Art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015 - Interpretazione -
Spostamento in avanti dei termini per la durata della sospensione -
Fattispecie.

Massima

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi
all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art.
67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività
da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con
riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento
in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

Rif. normativi

Decreto Legge 17/03/2020, num. 18, art. 67

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Legge 24/04/2020, num. 27

Decreto Legisl. 24/09/2015, num. 159, art. 12

Legge 27/07/2000, num. 212 art. 3, com. 3

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 32015 del 2024 Rv. 672932 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL GIUDICE DEVE CONCEDERE TERMINE AL RICORRENTE PER IL
DEPOSITO DELLA COPIA DEL RICORSO NOTIFICATO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 14/03/2025, n. 2196/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Musto Luigi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 365 TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -
PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN
GENERE - Tempestività del ricorso - Mancata produzione del ricorso
notificato - Concessione di termine per il deposito - Necessità -
Fondamento.

Massima

Nel processo tributario, il giudice deve concedere termine al ricorrente affinché provveda al deposito della copia del ricorso notificato, la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività della sua proposizione, atteso che l'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell'inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali. (Fattispecie in cui la Corte ha riformato la sentenza di primo grado che, in mancanza di contestazione dell'Ufficio, aveva dichiarato, senza disporre gli accertamenti di cui all'art. 22, comma 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, l'inammissibilità del ricorso introduttivo non risultando in atti la prova della notifica del ricorso).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 21

D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 22

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 6-5, 12/10/2016, n. 20612, Rv. 641252 – 01 (CONF)

Cass., Sez. 6-5, 17/12/2014, n. 26560, Rv. 633706– 01 (CONF)

Cass., Sez. 5, 27/4/2018, n. 10209, Rv. 647969 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NATURA GIURIDICA DEI TICKET SANITARI E GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza dell' 1/04/2025, n. 2760/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Pastore Francesco

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 066 PROCEDIMENTI IN MATERIA DI
LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI
PREVIDENZA - IN GENERE - Ticket sanitari – Qualificazione giuridica -
Controversie assistenziali – Giurisdizione - Conseguenze.

Massima

I c.d. "ticket sanitari" vanno considerati come prestazioni patrimoniali di natura non tributaria, volti a moderare il costo per la finanza pubblica ed evitare un uso inappropriato dei servizi resi dall'amministrazione sanitaria, con conseguente insussistenza della giurisdizione del giudice tributario essendo la controversia di natura assistenziale, in quanto attinente il diritto del privato ad ottenere prestazioni assistenziali pubbliche gratuitamente o con contributi ridotti rispetto agli altri.

Rif. normativi

D.Lgs. n. 124 del 1998, art. 1, comma 1

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Corte cost. n. 238 del 2009 (VEDI)

Cass. Sezioni Unite, n. 21961 del 2021 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRESUPPOSTI DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PER CESSATA
MATERIA DEL CONTENDERE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, sentenza del 16/04/2025, n. 3060/2025.

Composizione

Pres. Montagna - Rel. Napolitano.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN
GENERE.

Processo tributario - Cessazione della materia del contendere –
Presupposti.

Massima

L'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del
contendere si realizza soltanto nel caso in cui, nel corso del giudizio,
sopravvengano fatti o atti idonei ad eliminare tutte le ragioni di contrasto
tra le parti, facendo venir meno la necessità di una pronuncia del giudice
sull'oggetto della controversia.

Rif. normativi

Art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 271 dell'11/01/2006 (CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 25928 del 2/10/2024 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NUOVA IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO EX ART.
14, COMMA 6-BIS, DEL D.LGS. N. 546/1992**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, sentenza del 17/04/2025, n. 3074/2025.

Composizione

Pres. Montagna - Rel. Napolitano.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - IN GENERE.

Contenzioso tributario - Unitarietà dell'accertamento fiscale
- Litisconsorzio necessario nel processo tributario - Nuova ipotesi
prevista dall'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992.

Massima

Nel processo tributario, con l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 14
del d.lgs. n. 546/1992, è stata prevista, a decorrere dal 5/1/2024, un'ipotesi
di litisconsorzio necessario, che si realizza quando il contribuente lamenta
l'omessa ovvero l'invalida notifica di un atto presupposto a quello
impugnato, con la conseguenza che, se i vizi della notificazione sono
eccepiuti nei riguardi di un atto presupposto adottato da un soggetto diverso
da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso dev'essere proposto
anche nei confronti di quest'ultimo. (Nel caso di specie, il giudice di
merito ha rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio, pur avendo
denunciato un vizio di notifica dell'atto presupposto emesso da altra
Amministrazione, era stato notificato solo all'Agente della Riscossione,
ed ha, pertanto, dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per
difetto di integrazione del contraddittorio).

Rif. normativi

D. Lgs. n. 546/1992 art. 14
D. Lgs. n. 546/1992 art. 59

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LIMITI DI OBBLIGATORietà DEL CONTRADDITTORIO
ENDOPROCEDIMENTALE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 17/04/2025, n. 3115/2025.

Composizione

Pres. Montagna - Rel. Esposito.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN
GENERE.

Accertamento c.d. a tavolino – Obbligatorietà
del contraddittorio procedimentale - Principio di effettività - Modalità
vincolate di realizzo - Insussistenza.

Massima

In tema di accertamento cd. a tavolino, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale in presenza di tributi armonizzati, ma le modalità per la sua realizzazione non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha rilevato che correttamente al contribuente era stato inviato dall'Ufficio un invito con la richiesta di esibizione di documentazione, poi disatteso dallo stesso).

Rif. normativi

Art. 12 della legge n. 212/2000.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 18489 dell'8/03/2024 (CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 5-6, ordinanza n. 27420 del 29/10/2018 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LIMITI DI PROPONIBILITA' DELLA REVOCAZIONE STRAORDINARIA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 24/04/2025, n. 3220/2025

Composizione

Pres. Montagna Alfredo – Rel. Di Lorenzo Fabio

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 286 DELLA PARTE IMPUGNAZIONI CIVILI
- REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO –
DELLA PARTE

Revocazione straordinaria per dolo della parte - Art. 395 n. 1 c.p.c. –
Scoperta del dolo o della falsità in pendenza del termine ordinario di
impugnazione – Impugnazione ordinaria – Necessità – Fondamento.

Massima

La revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, può essere proposta entro 60 gg. dalla scoperta del vizio revocatorio purché successiva alla scadenza dei termini per l'appello, qualora la scoperta sia antecedente, invece, il mezzo di impugnazione esperibile è l'appello ma la scadenza dei 60 giorni decorrerà da tale momento. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto inammissibile la revocazione perché il fatto doloso, consistito nella produzione quale prova dell'avvenuta notifica di un ricorso di una cartolina di ritorno attinente ad altra notifica, era conoscibile dall'amministrazione nel termine per impugnare).

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992 n.546 art. 64 comma 2



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Cod. Proc. Civ. art. 395

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 2, 16/02/2022 n. 5031 (VEDI)

Cass., Sez. 1, 20/01/2020 n. 1102 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL TARDIVO DEPOSITO DI DOCUMENTI NON RENDE
NULLA LA SENTENZA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza del 29/04/2025, n. 3292/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Casaburi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 332 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO -
IN GENERE

Documenti tardivamente depositati - Sentenza di primo grado - Nullità
- Esclusione - Fondamento

Massima

Nel processo tributario, il mancato rilievo della tardività del deposito di documenti da parte del giudice di primo grado non costituisce vizio di nullità della sentenza, trattandosi di documenti che, in forza del principio devolutivo, il giudice d'appello può ritualmente porre a fondamento della sua decisione.

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 32

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 58

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30537 (Rv. 646991 - 01) VEDI

Cass., Sez. 5, 10/04/2024, n. 9635 (Rv. 671039 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2025

Red.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

INTERVENTO IN GIUDIZIO E CONTRIBUTO UNIFICATO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 13/05/2025, n. 3567/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Milena D’Oriano

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 061 COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN
GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI)

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN
CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE

Processo tributario - Contributo unificato - Intervento in giudizio -
Pagamento – Presupposti.

Massima

In caso di intervento del terzo nel giudizio tributario, il contributo
unificato integrativo è dovuto solo quando l'interventore faccia valere
un proprio diritto, anche se comune a una delle parti in causa.

Rif. normativi

d.P.R. n. 115/2002, art. 13
c.p.c. art. 105

Rif. Giurisprudenziali

////

Corte Giustizia Trib. Il grado, Firenze , sez. IV , 10/12/2024, n. 1455
(CONF.)

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SUI LIMITI DI IMPUGNABILITA' DELL'ATTO DI
PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 13/05/2025, n. 3571/2025.

Composizione

Pres. Menditto - Rel. D'Oriano.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN
GENERE.

Contenzioso tributario - Atto di pignoramento di crediti verso terzi -
Impugnabilità - Ragioni - Omessa notifica di un atto prodromico ovvero
insussistenza della pretesa.

Massima

In tema di contenzioso tributario, il contribuente può impugnare l'atto di
pignoramento di crediti verso terzi di cui all'art. 72-*bis* del d.P.R. n.
602/1973 lamentando il solo difetto di notifica di un atto presupposto
ovvero anche l'insussistenza della pretesa.

Rif. normativi

Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
art. 72-*bis* del d.P.R. n. 602/1973

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 16412 del 25/07/2007
(CONF);

Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 23528 del 02/09/2024 (CONF).
2025.

Anno pubbl.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LIMITI DEL DIVIETO DI DEPOSITO DELLA NOTIFICA
DELL'ATTO IMPUGNATO NEL GIUDIZIO DI APPELLO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 13/05/2025, n. 3571/2025.

Composizione

Pres. Menditto - Rel. D'Oriano.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE.

Contenzioso tributario - Appello - Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 – Testo modificato dal d.lgs. n. 220/2023 - Divieto di deposito della notifica dell'atto impugnato nel giudizio di appello - Applicazione ai soli processi instaurati in primo grado successivamente alla modifica normativa – Sussistenza.

Massima

In tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 220/2023, vieta il deposito della notifica dell'atto impugnato nel giudizio di appello soltanto se il processo di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore di quest'ultimo decreto.

Rif. normativi

Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025.

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LIMITI AL RECUPERO DELLE SPESE PROCESSUALI NEI
CONFRONTI DEL COMUNE IN STATO DI DISSESTO CON IL
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 15/05/2025, n. 3671/2025.

Composizione

Pres. Montagna - Rel. Musto.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN
GENERE.

Contenzioso tributario - Giudizio di ottemperanza per il recupero delle
spese processuali liquidate a carico del Comune in sentenza successiva
alla dichiarazione di dissesto - Esclusione - Fondamento.

Massima

In tema di contenzioso tributario, le spese processuali liquidate a carico
del Comune in una sentenza pronunciata dopo la dichiarazione di dissesto
finanziario dello stesso non possono essere recuperate con il giudizio
di ottemperanza, trattandosi di una forma di soddisfacimento del credito
incompatibile con il principio della *par condicio creditorum* che presidia
la procedura di liquidazione concorsuale di cui all'art. 248 del d.lgs. n.
267/2000 (TUEL).

Rif. normativi

Art. 248 del d.lgs. n. 267/2000.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 27253 del 21/10/2024 (CONF);
Corte EDU del 24 settembre 2013 / ric. n. 43870/04 - De Luca c. Italia
(DIFF).

Anno pubbl.

2025.

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TICKETS SANITARI E GIURISDIZIONE DEL GIUDICE
ORDINARIO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 15/05/2025, n. 3675/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Musto

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 037 GIURISDIZIONE IN MATERIA
TRIBUTARIA

Tickets sanitari – Natura – Controversie – Giurisdizione tributaria -
Insussistenza – Devoluzione al giudice ordinario – Fondamento.

Massima

I c.d. tickets sanitari non hanno natura di tributi né sono assimilabili al contributo per il servizio sanitario nazionale ma, consistendo nella quota di spesa posta a carico dell'assistito per l'erogazione di prestazioni sanitarie, integrano prestazioni patrimoniali di natura non tributaria, con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'esenzione non sono devolute al giudice tributario ma, avendo ad oggetto il diritto ad ottenere prestazioni sanitarie a titolo gratuito o agevolato, rientrano nell'assistenza obbligatoria di cui all'art. 442 c.p.c. ed appartengono, dunque, alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Rif. normativi

d.lgs. 29/04/1998, n. 124, art. 1, comma 1
art. 442 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte cost., 24/7/2009, n. 238 VEDI

Anno pubbl.

2025

Red.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE IN CASO DI
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ATTO IMPUGNATO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 19/05/2025, n. 3726/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Musto

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Estinzione del giudizio - Cessazione della materia del contendere -
Annullamento dell'atto impugnato in autotutela entro il termine per il
reclamo - Compensazione delle spese di lite - Legittimità - Fondamento

Massima

In tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio per
cessazione della materia del contendere ex art. 46, comma 1, d.lgs. n.
546/1992, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato nel termine
previsto per il reclamo integra una condotta improntata a lealtà e
probità e determina, pertanto, la sussistenza delle gravi ed eccezionali
ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 46

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 15

art. 88 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 29/11/2023, n. 33157 (Rv. 669583 - 01) CONF

Cass., Sez. 1, 20/11/2012, n. 20381 (Rv. 624199 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2025

Red. RAFFAELE ROSSI...



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

AVVISO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DIRETTA DELL'ENTE IMPOSITORE: SI APPLICA IL REGOLAMENTO POSTALE ORDINARIO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 19/06/2025, n. 4503/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Milena D'Oriano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA - Notificazione diretta degli
atti impositivi a mezzo posta - Procedimento semplificato –
Fondamento - Temporanea assenza del destinatario - Rilascio
dell'avviso di giacenza ai sensi del regolamento postale - Sufficienza

Massima

La notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, costituisce un procedimento semplificato volto a tutelare le preminenti ragioni del fisco, con la conseguenza che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario per cui la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), ferma restando, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175/2018, la facoltà del contribuente di richiedere la rimessione in termini, a norma dell'art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.

Rif. normativi

l. 8/5/1998, n. 146, art. 20

l. 20/11/1982, n. 890, art. 8

ufficiomassimariocpigt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

l. 20/11/1982, n. 890, art. 14

art. 153 c.p.c.

d.P.R. 29/9/1973, n. 602, art. 26

d.m. Poste 9/4/2001, n. 70

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 10131 del 2020 (CONF.)

Anno pubbl.

2025

Red.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

APPELLO TRIBUTARIO E PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI: SE IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO È ANTECEDENTE AL 4.1.2024 SI APPLICANO LE PREVIGENTI DISPOSIZIONI DELL'ART. 58 D.LGS. N. 546/1992

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 24/06/2025, n. 4604/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Fabio Di Lorenzo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 MA ANTECEDENTE A QUELLA DEL 2023) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Produzione in appello di nuovi documenti anche preesistenti al giudizio di primo grado - Ammissibilità.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la parte può produrre in appello prove documentali anche se preesistenti al giudizio di primo grado. (Nel caso di specie, la Corte di giustizia ha escluso, stante l'introduzione del giudizio di primo grado in data antecedente al 4/1/2024, che potesse trovare applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220/2023).

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 58

d.lgs. 30/12/2023, n. 220, art. 1, comma 1

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 17921 del 2021 (VEDI)

Cass. n. 6772 del 2023 (VEDI)

Cass. n. 10788 del 2024 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

LIMITI DI AMMISSIBILITÀ DEI MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 24 D.LGS. N. 546 DEL 1992

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 15/7/2025, n. 5082

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Geremia Casaburi

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE

Carattere impugnatorio del giudizio tributario - Oggetto del giudizio - Motivi di contestazione nel ricorso introduttivo - Motivi aggiunti - Presupposti - Fondamento.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario **Massima**

Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto impositivo, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione che il contribuente deve specificamente dedurre, nel ricorso introduttivo di primo grado, in ordine ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità così come dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, i quali, però, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, sono ammissibili esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione".

Rif. normativi

Art. 24 d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 9637 del 2017 (CONF.)

Cass. n. 7927 del 2016 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**OMESSO DEPOSITO DELL'ATTO IMPUGNATO, CON LA
RELATIVA NOTIFICAZIONE, E INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza del 15/7/2025, n. 5098

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Sebastiano Napolitano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 365 TERMINI PER RICORRERE - IN
GENERE

Processo tributario – Mancata produzione dell'atto impugnato e della
sua notifica – Inammissibilità del ricorso – Esclusione – Fondamento –
Contestazione sulla tempestività del ricorso – Onere della prova – A
carico di colui che impugna – Contenuto – Allegazione dell'atto
impugnato e della avvenuta notifica.

Massima

Nel processo tributario, l'omesso deposito da parte del ricorrente
dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, non comporta, a
norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, l'inammissibilità del
ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che il contribuente è
tenuto a provvedere a tale deposito allorquando ne sia eccepita la
tardività, poiché solo dalla notifica dell'atto è ricavabile la tempestività
dell'impugnazione proposta).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art. 2697 c.c.

Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 22 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 25107 del 2020 (CONF.)

Cass. n. 10209 del 2018 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'ASSOLUZIONE IRREVOCABILE IN SEDE PENALE EX ART.
530, COMMA 2, C.P.P., NON VINCOLA IL GIUDICE
TRIBUTARIO, SE SUSSISTONO PRESUNZIONI IDONEE AD
AFFERMARE LA RESPONSABILITÀ FISCALE**

Sentenza del 17 febbraio 2025, n. 1847 del 2025 (dep. 07/03//2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

Composizione

Novara Antonio (Presidente)

Mattarella Bernardo (Relatore)

Ruvolo Michele (Giudice)

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 022 AUTORITA' IN
ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

Giudizio penale e tributario (rapporto) – cosa giudicata penale – Autorità nel
giudizio tributario - Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale
dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non
avere commesso il fatto - Efficacia di giudicato nel processo tributario -
Rilevanza dei motivi dell'assoluzione (art. 530, comma 1 o comma 2, c.p.p.) –
Efficacia non vincolante – Rilevanza delle presunzioni nel processo tributario.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In considerazione della differente natura del processo penale e di quello tributario e delle diverse regole probatorie, l'imputato assolto con sentenza irrevocabile in sede penale con la formula "perché il fatto non sussiste", ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., può essere ritenuto responsabile fiscalmente, qualora l'atto impositivo (o sanzionatorio) risulti fondato su validi indizi o su presunzioni semplici, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma utilizzabili, fino a prova contraria, nel giudizio tributario. (Fattispecie relativa ad irrogazione della sanzione di cui all'art. 59 d.lgs. 504/1995 in caso di consumo di energia elettrica in conseguenza di manomissione del contatore).

Rif. normativi

Art. 21 bis, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000

Art. 530, comma 2, c.p.p.

Artt. 651 e 654 c.p.p.

Art. 59, commi 2 e 3, d.lgs. 504/1995

Conformità

Cass. 3800/2025, Cass. 4291/2025; Cass. 4294/2025; *contra*: Cass. 23570/2024; Cass. 23609/2024; rimette alle SS.UU. Cass. 5714/2025

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO IN APPELLO IN CASO DI MANCATO DEPOSITO DEL FILE CON ESTENSIONE .EML RELATIVO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO

Sentenza del 24 marzo 2025, n. 2368 del 2025 (dep. 26/03/2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VII

Composizione

Trebastoni Dauno Fabio Glauco (Presidente e relatore)

Costa Gaetano (Giudice)

Sanfilippo Salvatore Crispino (Giudice)

100 IMPUGNAZIONI - 087 DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

Ammissibilità dell'appello – Necessità del deposito del file con estensione .eml
relativo alla notifica del ricorso – Insufficienza del deposito della copia in
formato pdf - Nullità sanabile – Possibilità - Condizioni.

Massima

La prova della notifica del ricorso in appello a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovvero sia mediante deposito nel sistema PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", perché soltanto tale formato garantisce che il messaggio di posta elettronica è esattamente corrispondente all'originale. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omesso deposito del file .eml, ove non si sia provveduto neppure mediante supporto analogico - nel caso di impossibilità di deposito telematico - comporta la nullità della notifica del ricorso in appello, che può essere tuttavia sanata dalla costituzione dell'appellato).

Rif. normative

Art. 3 bis, comma 3, legge n. 53 del 1994;

art. 9 legge n. 53 del 1994;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
art. 156 c.p.c.

Conformità Cass. 16189/2023

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IN APPELLO VA DICHIARATA L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
INTRODUTTIVO DEL PRIMO GRADO OVE NON SIA STATO
DEPOSITATO L'ATTO IMPUGNATO**

Sentenza del 6 maggio 2025, n. 3519 del 2025 (dep. 13/05/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Maccarone Antonio (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Petrucci Luigi (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 347 DEPOSITO DEI DOCUMENTI

Processo tributario – Deposito di atti e documenti – Deposito dell'atto
impugnato – Necessità - Inammissibilità del ricorso introduttivo – Declaratoria
nel giudizio di appello – Possibilità – Condizioni.

Massima

Nel giudizio di appello, anche nel caso in cui il Giudice di primo grado si sia
pronunciato sul merito, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo
del primo grado, ove il ricorrente (nella specie, contumace in secondo grado)
abbia omesso di depositare l'atto impugnato, atteso che il giudice deve prendere
atto dell'impossibilità di scrutinare le questioni sottoposte dalle parti, avuto
riguardo allo stretto rapporto tra atto impugnato e motivi del ricorso, che
rendono quest'ultimo generico e, come tale, inammissibile.

Rif. normativi

Art. 18, comma 4, d.lgs. 546/1992;

art. 22, comma 4, d.lgs. 546/1992;

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità secondo Cass. 2030/2024, gli atti di cui all'art. 22, co. 4, d.lgs. 546/1992
possono essere comunque prodotti anche dopo la costituzione

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SANABILE IL VIZIO DI NOTIFICA DEL RICORSO ESEGUITA CON
CONSEGNA DIRETTA DELL'ORIGINALE PRESSO L'UFFICIO
DELL'ENTE LOCALE SENZA SOTTOSCRIZIONE
DELL'IMPIEGATO ADDETTO**

Sentenza del 6 maggio 2025, n. 3520 del 2025 (dep. 13/05/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Maccarone Antonio (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Petrucci Luigi (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 318 NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Tributi locali – Notificazione del ricorso mediante consegna dell'atto all'ente
locale - Timbro con data - Sufficienza – Mancanza della sottoscrizione
dell'impiegato addetto – Nullità sanabile – Condizioni.

Massima

Nel caso di notificazione del ricorso introduttivo presso l'ufficio dell'ente
locale, effettuata mediante consegna dell'originale al personale addetto, qualora
sulla copia dell'atto depositato in giudizio difetti la sottoscrizione
dell'impiegato, ma vi sia comunque il timbro dell'ente locale con data di
ricezione e numero di protocollo, la notificazione deve ritenersi nulla e, come
tale, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ove l'ente locale
si sia costituito e non abbia contestato - con querela di falso - l'autenticità del
timbro. (In motivazione la Corte, in contrasto con la giurisprudenza di
legittimità, ha escluso l'inesistenza della notifica).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi Art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992;
art. 20, comma 1, d.lgs. 546/1992;
art. 156 c.p.c.

Conformità Cass., Sez. un., 14916/2016; *Contra*, Cass. 8982/2002, 22576/2004 e
25634/2022, secondo cui la notifica è inesistente anche in presenza della
dicitura a timbro dell'ente locale

Anno pubb. 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ESPERIBILE D'UFFICIO IL RIMEDIO DELLA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DEL DISPOSITIVO NON LETTO IN UDIENZA

Sentenza del 24 gennaio 2025, n. 233 del 2025 (dep. 11/02/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

Composizione

Atzeni Manfredi (Presidente)

Diozzi Fabio (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 170 DISPOSITIVO (LETTURA DEL)

Procedura di correzione di errore materiale – Difformità tra dispositivo e
decisione del Collegio – Correzione d'ufficio – Dispositivo non letto in udienza
– Possibilità – Sussistenza

Massima

In tema di processo tributario, la correzione dell'errore materiale relativo al
dispositivo non letto in udienza può essere disposta d'ufficio, atteso che
nessuno, oltre alle parti, ne ha avuto conoscenza e non è ammessa la
proposizione dell'impugnazione con riserva dei motivi. (In motivazione la
Corte ha precisato che la soluzione opposta sarebbe contraria ai principi del
giusto processo e di economia processuale, poiché imporrebbe l'irragionevole
stesura di una sentenza con una motivazione conforme ad un dispositivo viziato
da errore materiale).

Rif. normativi

Art. 35, comma, 1 d.lgs. 546/1992

Art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Artt. 287-288 c.p.c.

Conformità

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SANABILE LA NULLITÀ DELL'ATTO DI APPELLO NATIVO
DIGITALE PRIVO DI FIRMA ELETTRONICA**

Sentenza del 12 maggio 2025, n. 663 del 2025 (dep. 23/05/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente e relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

Monaca Giovanni (Giudice)

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 085 NOTIFICAZIONE

Atto d'appello in forma di documento informatico - Notifica a mezzo PEC -
Sottoscrizione digitale dell'atto notificato in originale telematico – Necessità –
Assenza di sottoscrizione – Nullità sanabile – Fattispecie.

Massima

In caso di ricorso in appello predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l'atto nativo digitale deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, sicché la mancata sottoscrizione determina la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, ove sia certa la provenienza dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte, a seguito di impugnazione proposta dall'Ufficio finanziario, pacificamente ad esso riconducibile, ma nulla in quanto priva di sottoscrizione digitale, ha ritenuto sanata per raggiungimento dello scopo la nullità in conseguenza della costituzione della parte resistente).

Rif. normativi

Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

Art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 546 del 1992

Art. 3-bis, comma 3, Legge n. 53 del 1994

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 6 Legge n. 53 del 1994

Art. 16 quater, Legge n. 53 del 1994

Art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005

Art. 125 c.p.c.

Conformità

Cass. n. 22438/2018

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**VALORE PROBATORIO DEL D.D.T. (DOCUMENTO DI TRASPORTO)
IN AMBITO FISCALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO
ALL'ACCERTAMENTO INDUTTIVO**

Sentenza del 12 maggio 2025, n. 663 (dep. 23/05/2025), Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente e relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

Monaca Giovanni (Giudice)

138 PROVA CIVILE - 122 SCRITTURE DI TERZI

Prova- Scritture di terzi - Documento di trasporto firmato dal vettore - DDT-
Natura - Conseguenze sul piano dell'efficacia probatoria in ambito fiscale

Massima

In tema di esercizio del gioco con vincite in denaro, l'art. 1, comma 646, lett. b), della Legge n. 190 del 2014 pone una presunzione relativa, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal contribuente, anche mediante la produzione del documento di trasporto (cd. DDT), relativo alla consegna dei summenzionati apparecchi, per cui alla luce della vigente normativa tributaria, il DDT, diversamente dall'ambito civilistico, fa fede (sino a querela di falso) di quanto in esso indicato, tanto che lo stesso Erario può utilizzarlo per gli accertamenti induttivi.

Rif. normativi

Art. 1, comma 646, lett. b), Legge n. 190 del 2014



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 1 DPR 472/1996

Art. 21, comma 4, DPR 633/1972

Conformità

Cass. pen. 9453/2018

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RILEVANZA DELLE PREVISIONI STATUTARIE PER LA
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE ALLA RAPPRESENTANZA
DELL'ENTE LOCALE**

Sentenza del giorno 23 maggio 2025, n. 678 del 2025 (dep. 26/05/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Carta Marco (Relatore)

Monaca Giovanni (Giudice)

177 - 318 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL
PROCEDIMENTO -

Legittimazione processuale negli enti locali – Funzionari e dirigenti – Statuto
dell'ente locale – Rappresentanza esclusiva del Sindaco – Difetto di
legittimazione *ope legis* dei funzionari – Assenza di specifica delega –
Inammissibilità dell'appello dell'ente locale



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di rappresentanza in giudizio degli enti locali da parte dei dirigenti o dei funzionari, l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, va coordinato con gli artt. 6 e 7 della legge n. 267 del 2000, in virtù dei quali i Comuni disciplinano con il proprio Statuto o con i propri regolamenti, tra l'altro, la propria organizzazione e, in particolare, le attribuzioni degli organi ed i modi di esercizio della rappresentanza dell'ente anche in giudizio, per cui è inammissibile l'appello presentato dal funzionario preposto all'ufficio finanziario di un ente locale, privo di specifica delibera autorizzativa, ove lo Statuto attribuisca esclusivamente al Sindaco la legittimazione processuale a stare in giudizio in rappresentanza dell'ente.

Rif. normativi

Art. 11, comma 3, d.lgs. 546 del 1992

Artt. 6 e 7 d.lgs. 267/2000

Conformità

Cass., Sez. 5, n. 32742 del 7 novembre 2022

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO IN CASO DI
DIFFORMITÀ TRA ATTO DEPOSITATO INNANZI ALLA CORTE
TRIBUTARIA E COPIA NOTIFICATA ALLE PARTI**

Sentenza del giorno 26 maggio 2025, n. 700 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 387 MODALITA' PER LA
PROPOSIZIONE DEL RICORSO

Contenzioso tributario – Procedimento - Ricorso notificato non conforme
all'atto depositato presso la segreteria della Corte – Declaratoria di
inammissibilità – Condizioni – Fattispecie

Massima

In virtù dei principi del giusto processo e della strumentalità delle forme rispetto
allo scopo, la difformità tra il ricorso depositato davanti alla Corte tributaria e
quello notificato alla controparte può determinare l'inammissibilità, rilevabile
d'ufficio, soltanto nel caso in cui essa sia di carattere sostanziale, con la
conseguenza che non può dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, se la
difformità sia stata irrilevante per la comprensione dell'atto ovvero quando
l'atto di costituzione della controparte contenga comunque una compiuta replica
ai motivi illustrati nel ricorso. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto
irrilevante: 1)- l'utilizzo di un documento cartaceo scannerizzato e sottoscritto
manualmente anziché di un file digitale convertito in formato PDF-A; 2)- la
presenza nell'atto notificato della dicitura "Atto di costituzione e ratifica"
anziché della dicitura "ricorso"; 3)- il mancato deposito dell'attestazione di
conformità).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992

Art. 53 D.lgs. n. 546 del 1992

Art. 111 Cost.

Art. 156 c.p.c.

Conformità

Cass., sez. 5, Ordinanza n. 13058 del 24/05/2017

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

DISTRIBUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO A CARICO DELLE PARTI NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 11,
Sentenza del 21/05/2025, n. 2391/2025

Composizione

Pres. Savastano Maria Grazia – Rel. Leone Paolo

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 372 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) -
ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
Processo Tributario - Art. 7, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 546/1992 - Onere
della prova - Distribuzione.

Massima

In materia di giudizio tributario, l'art. 7, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 546/1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130/2022, prevede che "l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato", sicché, in linea di continuità con la disciplina precedente in tema di riparto dell'onere della prova, la norma impone all'amministrazione finanziaria l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria e al contribuente quello di provare i relativi fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Rif. normativi

d.P.R. 29/9/1973, n. 600, art. 14

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

l. 31/8/2022 n. 130, art. 6

d.lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 7, comma 5-*bis*

art. 2697 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 30/1/2024, n. 2746, Rv. 670209 - 01 (VEDI);

Cass., Sez. 5, 25/7/2024, n. 20816, Rv. 672031 - 01 (VEDI)

Cass., Sez. 5, 7/2/2013, n. 2908, Rv. 625198 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
TRIBUTARIA E RILEVANZA DEL DISPOSITIVO**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1,
Sentenza del 23/10/2024, n. 4303

Composizione

Rel. Di Nosse Lucio

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Processo tributario – Dispositivo – Deposito in segreteria entro sette
giorni – Equiparazione alla pubblicazione della sentenza - Esclusione –
Conseguenze – Modificabilità della decisione - Fondamento.

Massima

Nel processo tributario, la sentenza è pubblicata, a norma dell'art. 37
d.lgs. n. 546/1992, esclusivamente con il suo deposito telematico in
segreteria e non con la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 35 del
d.lgs. n. 546 cit., il quale, pertanto, pur se depositato nel termine di
sette giorni, non determina l'irretrattabilità o l'immodificabilità della
decisione assunta in camera di consiglio. (Nel caso di specie, il giudice
monocratico per errore aveva depositato un dispositivo di
accoglimento, laddove la decisione era di rigetto).

Rif. normativi

d.lgs. n. 220/2023

art. 35 del d.lgs. 546/1992

art. 37 del d.lgs. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 2, 7/3/2022 n. 7364 Rv. 664208 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Red. ...